SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148º — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 89

Ministero dei trasporti

DECRETO 7 marzo 2007.

Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi (IBCs).

07A02812

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 30 marzo 2007, n. **36.**

Disposizioni urgenti in materia di Consigli giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare fino alla proclamazione dei nuovi eletti la scadenza del mandato dei componenti dei Consigli giudiziari in carica, in ragione della mancata approvazione delle norme necessarie per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei suddetti organi fissata per il 1° aprile 2007;

Considerato che le operazioni elettorali relative al Consiglio direttivo della Corte di cassazione non possono avere luogo per le medesime ragioni;

Ritenuto che la proroga appare indispensabile per evitare un grave vuoto istituzionale e il conseguente notevole pregiudizio al sistema di autogoverno della magistratura e al funzionamento delle istituzioni giudiziarie;

Ritenuto che appare necessario procedere contestualmente alla fissazione della data di svolgimento delle elezioni dei componenti dei suddetti organi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I componenti dei Consigli giudiziari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla proclamazione dei nuovi eletti.

2. Le elezioni del Consiglio direttivo della corte di cassazione e quelle per il rinnovo dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto si svolgono la prima domenica ed il successivo lunedì del mese di aprile dell'anno 2008.

Art. 2.

entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

07G0054

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2007, n. **37.**

Regolamento recante modifica all'articolo 226 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare gli articoli 70, 115, 116 e 119;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ed in particolare l'articolo 226 e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 gennaio 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 226, comma 4, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, le parole: «e non aver superato i 65 anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «, non aver superato i 75 anni di età e, raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, avere effettuato una visita medica presso uno dei medici di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che accerti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il rilascio e la conferma di validità della patente di guida della categoria B».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

TURCO, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 294

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190, recante «Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 1991, n. 150, così recita:

«Art. 3 *(Norme di esecuzione e di attuazione)*. — 1. Entro il termine di cui all'art. 1 il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e delle altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto già disposto in attuazione dell'art. 19-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1 i Ministri competenti per materia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonché norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potrà all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada.

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttività dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, l'intervento di più uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controllo.».

— Gli articoli 70, 115, 116 e 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada», pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 74 alla *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, così recitano:

«Art. 70 *(Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte)*. — 1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono essere muniti di altra targa con l'indicazione «servizio di piazza». I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.

2. Il regolamento di esecuzione determina:

a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;

b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vetture a trazione animale;

c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;

d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.

3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul servizio di piazza a trazione animale.

4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74,00 a euro 296,00. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.

5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

«Art. 115 *(Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali).* — 1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al conducente;

c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;

d) anni diciotto per guidare:

1) ciclomotori; motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera *c)*, ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;

2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;

3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.;

e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera *d)*, quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74,00 a euro 296,00. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera *e)*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00. La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22,00 a euro 88,00 se si tratta di animali.

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

«Art. 116 *(Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).* — 1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

1-*bis*. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-*bis*.

1-*ter*. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'art. 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-*bis*.

1-*quater*. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.

1-*quinquies*. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida

e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'art. 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

A - motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;

B - motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

C - autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D - autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E - autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-*bis*.

6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.

7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.

8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera *d)*, numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.

8-*bis*. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'art. 119, comma 10.

9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.

11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.

11-*bis*. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-*bis* possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'art. 208, comma 2, lettera *c)*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.

12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00.

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.238,00 a euro 9.357,00; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.

13-*bis*. I conducenti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-*bis* sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 541,80 a euro 2.168,25.

15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00.

17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-*bis* e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione Il, del titolo VI.

18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

«Art. 119 *(Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida)*. — 1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

2-*bis*. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.

3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.

4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;

d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;

d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.

5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana Spa.

6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'art. 129, comma 2, e dell'art. 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera *a)*, il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera *a)* del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale della M.C.T.C. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;

d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.

10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.».

— L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

— L'art. 226 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, come modificato dal presente regolamento, così recita:

«Art. 226 (Art. 70 - Cod. Str.) *(Servizio di piazza con veicoli a trazione animale)*. — 1. I veicoli a trazione animale, con i quali può essere esercitato il servizio di piazza, ai sensi dell'art. 70, del codice hanno le seguenti caratteristiche:

a) gli elementi che costituiscono la struttura ed i relativi collegamenti, devono essere realizzati con materiali idonei, privi di difetto e di sezione sufficiente per resistere alle sollecitazioni impresse al veicolo in condizioni di circolazione a pieno carico. Tutte le parti dove si riscontrano condizioni di attrito devono essere opportunamente lubrificate;

b) le ruote del veicolo devono essere non più di quattro; le due ruote anteriori devono essere posizionate sull'asse del timone collegato alla stanga o alle stanghe di attacco degli animali;

c) le ruote devono essere dotate di cerchioni in ferro di sufficiente spessore in rapporto alla massa a pieno carico del mezzo e devono essere gommate, essendo a tal fine sufficiente la bordatura in gomma, o in materiale similare, delle ruote medesime;

d) la larghezza massima non deve superare, ai mozzi delle ruote posteriori, 1,80 m e, ai mozzi delle ruote anteriori, 1,60 m. La lunghezza massima, escluse le stanghe, non deve superare 3,50 m. Le stanghe devono essere proporzionate alla lunghezza del veicolo e sufficienti per un corretto attacco degli animali posti al tiro.

I suddetti veicoli sono, inoltre, dotati:

e) di un doppio dispositivo di frenatura di cui uno di stazionamento e l'altro di servizio; quest'ultimo agisce su tutte le ruote;

f) di non più di cinque posti oltre quello del conducente, che deve essere collocato in posizione adeguata per la guida degli animali e per consentire la più ampia visibilità della strada. La postazione di guida deve, comunque, essere anteriore a quella dei passeggeri, che possono essere collocati anche in doppia fila. Nella zona posteriore del veicolo può essere ricavato un vano, appositamente attrezzato, per il trasporto dei bagagli, che non devono superare complessivamente la massa di 50 kg. Il traino del veicolo deve avvenire con non più di due animali da tiro.

2. Per poter effettuare il servizio di piazza, il veicolo, se rispondente e conforme a quanto previsto al comma 1, è approvato da parte del competente ufficio comunale, che lo iscrive in apposito registro. Dell'avvenuta approvazione si dà atto mediante rilascio di una targa su cui sono riportate le parole: "servizio di piazza", come previsto dall'art. 70, comma 1, del codice, nonché il numero e la data di iscrizione nel suddetto registro. La targa è apposta nella parte posteriore del veicolo in modo visibile.

3. Per ottenere la licenza per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale, di cui all'art. 70, commi 1 e 2, del codice, l'interessato deve presentare domanda al sindaco e corredarla dei suoi dati anagrafici; se il veicolo può essere condotto da diversi conducenti, devono essere indicati nella domanda anche i dati anagrafici dei medesimi.

4. Per ottenere la licenza occorre che sussistano i seguenti requisiti:

a) idoneità fisica del titolare e degli altri eventuali conducenti, da comprovarsi attraverso visita medica da parte dell'ufficiale sanitario del comune, che rilascia apposito certificato; per condurre i veicoli di piazza si deve essere maggiorenni, *non aver superato i 75 anni di età e, raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, avere effettuato una visita medica presso uno dei medici di cui all'art. 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che accerti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il rilascio e la conferma di validità della patente di guida della categoria B*;

b) possesso almeno del certificato di licenza elementare da parte del titolare e degli altri conducenti;

c) idoneità dell'animale o degli animali che devono trainare il veicolo, da comprovarsi mediante visita del veterinario comunale che rilascia apposito certificato;

d) rispondenza del veicolo alle caratteristiche di cui al comma 1, risultanti dall'approvazione e sua idoneità alla circolazione sulla strada ai fini della sicurezza del traffico e delle persone trasportate; tale idoneità deve essere dimostrata attraverso un percorso di prova su strada sotto la vigilanza del competente ufficio comunale che ne rilascia certificazione.

5. Ove non sussistano le condizioni di cui al comma 4, l'ufficio comunale competente può concedere al richiedente un termine non inferiore a trenta giorni, per la regolarizzazione.

6. Le certificazioni di cui al comma 4 devono essere allegate alla domanda al sindaco. Questi, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia la licenza intestata al richiedente, contenente anche l'autorizzazione alla guida per gli altri eventuali conducenti, sotto la responsabilità del titolare. La licenza deve essere tenuta sul veicolo durante il servizio e mostrata ad ogni richiesta degli organi di polizia.

7. La revisione dei veicoli a trazione animale per servizio di piazza deve avvenire ogni cinque anni. All'uopo, nel termine, il titolare della licenza presenta richiesta al competente ufficio comunale che fissa il luogo e il tempo della revisione. Questa avviene mediante una verifica della rispondenza del veicolo a quanto previsto nel comma 1. Dell'avvenuta revisione viene rilasciato apposito certificato che deve essere tenuto sul veicolo durante il servizio. Può essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Se invece il veicolo si dimostra in condizioni assolutamente inidonee al servizio, di tale circostanza viene data comunicazione al sindaco, che procede al ritiro della licenza. Analogamente si provvede se il veicolo non viene presentato alla revisione nel termine fissato.

8. Il sindaco può disporre in ogni momento la revisione quando si accerti o si presuma che il veicolo non risponda più alle condizioni richieste, fissando il relativo termine. A tale revisione si applicano le disposizioni del comma 7.».

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 226 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 si veda nelle note alle premesse.

07G0050

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007.

Elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale 2006-2008, che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti privati, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ed in particolare gli articoli 7 e 11 concernenti l'obbligo di risposta per i soggetti privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 2006, n. 244, con il quale è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2006-2008;

Preso atto che il Programma statistico nazionale per il triennio 2006-2008 comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il sistema informativo nazionale;

Ritenuto necessario, ai fini del buon esito delle rilevazioni anzidette, sottoporre i soggetti privati, destinatari di tali rilevazioni, all'obbligo di fornire i dati e le notizie loro richiesti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale è stata conferita delega di funzioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *f)*, relativo all'attuazione del citato decreto legislativo n. 322 del 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Sulla proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Decreta:

È approvato l'allegato elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2006-2008, per le quali, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2007
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 286

ALLEGATO

Elenco delle rilevazioni rientranti nel psn 2006-2008, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

(i progetti entrati nel 2006 sono contrassegnati con asterisco)

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat

AREA: Territorio e ambiente **SETTORE: Ambiente**

IST-00907 Rilevazioni dati ambientali nelle citta'
IST-01784 Indagine campionaria su approvvigionamento di acqua potabile, servizio di fognature e di depurazione

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Struttura e dinamica della popolazione**

IST-01805 Indagine campionaria sulle nascite (a)

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana (a)
IST-00245 Consumi delle famiglie
IST-00670 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo (a)
IST-00702 Aggiornamento dell'archivio dei rilevatori e dei comuni per l'indagine sulle famiglie
IST-01193 Multiscopo sulle famiglie: famiglia e soggetti sociali (a)
IST-01393 Multiscopo sulle famiglie: modulo uso tempo su conciliazione lavoro - famiglia
IST-01395 Condizioni di vita (Eu-silc) (a)
IST-01425 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne (a)
IST-01426 Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - anno 2004 (a)
IST-01497 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull'uso da parte delle famiglie delle ICT
IST-01499 Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero - Anno 2005 (a)
IST-01856 Multiscopo sulle famiglie: indagine di ritorno sulle criticità dei percorsi lavorativi in un'ottica di genere (a)
IST-01857 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla educazione degli adulti
IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo - anno 2007 (a)
IST-01862 Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari" 2004-2005 (a)
IST-01863 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini (a)
IST-01875 Sperimentazione sulle quantità alimentari consumate (*)
IST-01912 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla qualità della vita dell'infanzia (*)
IST-01913 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla soddisfazione per i servizi di erogazione di energia elettrica e gas (*)
IST-01914 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla partecipazione politica delle donne (*) (a)
IST-01924 Multiscopo sulle famiglie: famiglie e soggetti sociali - anno 2008 (*) (a)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istituzioni pubbliche e private**

IST-00234 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti universitari
IST-00235 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo studio universitario

IST-00916	Rilevazione delle organizzazioni di volontariato
IST-01375	Rilevazione delle cooperative sociali
IST-01376	Rilevazione dell'organizzazione e delle attivita' delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza
IST-01377	Rilevazione delle Fondazioni
IST-01550	Costi sostenuti dalle imprese per adempimenti amministrativi
IST-01684	Il Rilevazione censuaria delle Istituzioni nonprofit 2004
IST-01694	Rilevazione delle istituzioni pubbliche non appartenenti a S13/Sec95
IST-01909	Indagine per l'aggiornamento e l'analisi di qualità dell'archivio ASIA Istituzioni pubbliche (*)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Sanità

IST-00086	Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie (a)
IST-00088	Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo (a)
IST-00089	Interruzioni volontarie della gravidanza (a)
IST-00091	Indagine rapida sui dimessi dagli istituti di cura
IST-00092	Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo
IST-00093	Indagine rapida sulle interruzioni volontarie di gravidanza
IST-00095	Cause di morte (a)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Assistenza e previdenza

IST-00233	Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali
IST-00243	Presidi residenziali socio-assistenziali

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Giustizia

IST-00115	Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda per procedimento esaurito
IST-00116	Rilevazione degli scioglimenti e cessazione degli effetti civili del matrimonio: scheda per procedimento esaurito
IST-00123	Rilevazione dei fallimenti dichiarati: scheda individuale
IST-00124	Rilevazione dei fallimenti chiusi: scheda individuale
IST-00813	Rilevazione delle procedure concorsuali (concordati preventivi, liquidazioni coatte amministrative, amministrazioni controllate)
IST-01172	Rilevazione delle domande di adozione (a)
IST-01581	Rilevazione delle domande di revisione delle condizioni di separazione e divorzio

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istruzione e formazione

IST-00706	Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati
IST-01387	Formazione delle liste individuali dei diplomati (a)
IST-01388	Censimento laureati
IST-01585	Censimento dottori di ricerca e specializzati
IST-01677	Formazione nelle imprese
IST-01802	Estensione dell'indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie superiori

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Cultura

IST-00209	Indagine sulla produzione libraria
IST-01688	Stampa periodica ed informazione on-line
IST-01894	Indagine sugli istituti di antichità e d'arte e i luoghi della cultura non statali (*)

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

IST-00050 Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese
IST-00052 Rilevazione mensile sui conflitti di lavoro
IST-00053 Retribuzioni contrattuali e costo del lavoro provinciale degli operai dell'edilizia
IST-00220 Inserimento professionale dei laureati
IST-00667 Retribuzione lorda provinciale degli operai agricoli
IST-00714 Rilevazione sulla struttura del costo del lavoro (2004)
IST-00925 Indagine continua sulle forze di lavoro
IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni (2006)
IST-01379 Indagine biennale di approfondimento tematico sulle grandi imprese
IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate
IST-01382 Indagine trimestrale su occupazione, retribuzioni di fatto, costo del lavoro e ore lavorate nel pubblico impiego
IST-01900 Nomenclatura delle unità professionali. Indagine campionaria sulle professioni (*)
IST-01901 Modulo ad hoc: transizione lavoro - ritiro dal lavoro (*)
IST-01940 Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca e specializzati

AREA: Sistema economico **SETTORE: Struttura e competitività delle imprese**

IST-00058 Stima provvisoria del valore aggiunto delle imprese
IST-00954 Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi)
IST-01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci)
IST-01672 Nuove attivita' imprenditoriali
IST-01678 Rilevazione per l'aggiornamento dell'archivio statistico delle unità economiche Asia-Unità locali
IST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia (*)
IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale (*)
IST-01935 Rilevazione sui servizi alle imprese (annesso 8 reg. 58 emendato) (*)

AREA: Sistema economico **SETTORE: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica**

IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese
IST-01680 Ricerca e sviluppo nelle imprese
IST-01681 Ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profit

AREA: Sistema economico **SETTORE: Società dell'informazione**

IST-01175 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese
IST-01176 Rilevazione sulle telecomunicazioni
IST-01842 Rilevazione trimestrale del fatturato - Informatica, Telecomunicazioni e Servizi Postali
IST-01934 Rilevazione sulla tecnologia dell'informazione e della comunicazione delle imprese della intermediazione finanziaria e assicurativa (*)

AREA: Sistema economico **SETTORE: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva**

IST-00110 Importazioni ed esportazioni con i paesi extra Ue
IST-00111 Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat)

AREA: Sistema economico **SETTORE: Prezzi**

IST-00102 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno
IST-00103 Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori
IST-00104 Rilevazione mensile dei costi di costruzione dei manufatti dell'edilizia
IST-00105 Rilevazione dei prezzi al consumo
IST-00106 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori
IST-00107 Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parita' internazionali di potere acquisto (Ppa)
IST-01364 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato estero
IST-01674 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione di alcune tipologie di servizi
IST-01828 Rilevazione mensile dei prezzi all'importazione
IST-01905 Prezzi al consumo per il calcolo delle parità regionali di potere d'acquisto (*)

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

IST-00161 Stime della consistenza del bestiame e della produzione di latte e lana
IST-00163 Macellazione mensile del bestiame a carni rosse
IST-00164 Indagine mensile sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
IST-00167 Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)
IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari.
IST-00169 Distribuzione delle sementi
IST-00170 Produzione e distribuzione di mangimi completi e complementari
IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino
IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
IST-00184 Prodotti della pesca marittima in acque fuori del Mediterraneo
IST-00185 Pesca nei laghi e nei bacini artificiali
IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole
IST-00192 Semine di alcune colture erbacee
IST-00562 Indagine sulla struttura e sulle produzioni delle aziende agricole
IST-00792 Utilizzo dei prodotti fitosanitari
IST-01167 Struttura e produzioni delle aziende agricole (rilevazione per analisi di qualita')
IST-01635 Macellazione annuale del bestiame a carni rosse
IST-01636 Macellazione mensile del bestiame a carni bianche
IST-01838 Rilevazione campionaria di controllo della qualità dell'archivio Asia-Agricoltura

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
IST-01369 Indagine mensile sulla produzione industriale
IST-01370 Indagine mensile su fatturato e ordinativi
IST-01641 Rilevazione mensile della produzione dell'industria siderurgica (Prodcom)
IST-01642 Rilevazione delle caratteristiche strutturali dell'industria siderurgica

AREA: Settori economici **SETTORE: Costruzioni**

IST-00061 Opere pubbliche e di pubblica utilita'
IST-00564 Rilevazione mensile dell'Attivita' edilizia
IST-01675 Rilevazione dell'Attivita' edilizia -indagine rapida

AREA: Settori economici **SETTORE: Commercio**

IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio
IST-01839 Stima anticipata dell'indice del valore delle vendite al dettaglio
IST-01841 Rilevazione trimestrale del fatturato - intermediari del commercio e commercio all'ingrosso
IST-01844 Rilevazione trimestrale del fatturato - commercio manutenzione e riparazione di autoveicoli, vendita al dettaglio di carburanti

AREA: Settori economici **SETTORE: Turismo**

IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
IST-00141 Attivita' alberghiera
IST-00671 Multiscopo sulle famiglie: viaggi, vacanze e vita quotidiana - trimestrale (a)
IST-01845 Rilevazione trimestrale del fatturato - alberghi e ristoranti e attività di supporto ai trasporti

AREA: Settori economici **SETTORE: Trasporti**

IST-00145 Trasporto aereo
IST-00146 Trasporto merci su strada
IST-00818 Trasporto marittimo
IST-01646 Trasporto ferroviario
IST-01843 Rilevazione trimestrale del fatturato - trasporti navali, aerei e trasporti terrestri

Titolare: Ministero delle attività produttive

AREA: Sistema economico **SETTORE: Prezzi**

ATP-00028 Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi (benzina super,benzina senza piombo, gasolio per auto, gasolio da riscaldamento, olii combustibili, gpl autotrazione)

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

ATP-00008 Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi
ATP-00016 Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi
ATP-00035 Produzione delle raffinerie di petrolio
ATP-00037 Produzione dell'industria petrolchimica

AREA: Settori economici **SETTORE: Commercio**

ATP-00011 Centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio
ATP-00014 Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati, ipermercati, minimercati) ; Specializzata

Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze

AREA: Settori economici **SETTORE: Servizi finanziari**

ECF-00001 Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti

AREA: Conti economici e finanziari **SETTORE: Conti economici e finanziari**

ECF-00066 Conti Pubblici Territoriali

Titolare: Ministero dell'interno

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Assistenza e previdenza**

INT-00008 Tossicodipendenti in trattamento presso le strutture socio-riabilitative
INT-00009 Strutture socio-riabilitative per i tossicodipendenti in trattamento
INT-00046 Problematiche e iniziative inerenti la popolazione anziana in Italia
INT-00047 Ricognizione sulle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria

Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

AREA: Settori economici **SETTORE: Trasporti**

ITR-00003 Dati economici e fisici delle ferrovie
ITR-00005 Trasporto pubblico locale
ITR-00006 Autolinee di competenza statale (interregionali, gran turismo, internazionali) e noleggio autobus
ITR-00007 Servizio di trasporto impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e funicolari
ITR-00008 Trasporti per condotta
ITR-00009 Trasporti per vie d'acqua interne
ITR-00062 Spese sostenute dalle societa' private del settore dei trasporti

Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

IUR-00052 Rilevazione integrativa di dati delle scuole primarie statali e non statali
IUR-00053 Rilevazione integrativa dei dati delle scuole dell'infanzia statali e non statali
IUR-00054 Rilevazione integrativa dei dati delle scuole secondarie di primo grado statali e non statali
IUR-00055 Rilevazione integrativa delle scuole secondarie di secondo grado statali e non statali
IUR-00073 Studenti esaminati e diplomati della scuola secondaria di secondo grado (*)

Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Assistenza e previdenza**

LAP-00073 Attivita' previdenziale degli Enti vigilati

Titolare: Ministero per i beni e le attività culturali

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Cultura**

MBE-00008 Servizi aggiuntivi istituiti presso musei, monumenti e aree archeologiche statali

Titolare: Ministero delle comunicazioni

AREA: Sistema economico **SETTORE: Società dell'informazione**

MCO-00004 Analisi dei mercati nazionali delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica
MCO-00005 Analisi dei mercati dei servizi postali nazionali

Titolare: Ministero delle politiche agricole e forestali

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

PAC-00001 Prezzi di mercato di acciughe, sardine e sogliole
PAC-00006 Produzione, movimento ed importazione di concimi minerali e organo - minerali
PAC-00007 Immatricolazione di macchine agricole
PAC-00008 Dichiarazioni di giacenza dei vini e mosti
PAC-00009 Dichiarazioni viti - vinicole: superficie
PAC-00016 Valore di mercato di prodotti pilota (naselli, polpi e seppie congelati) in porti rappresentativi

Titolare: Ministero della salute

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Sanità**

SAL-00006 Attivita' gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente degli istituti di cura
SAL-00007 Attivita' gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (attivita' degli istituti)
SAL-00008 Attivita' gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali)
SAL-00010 Attivita' gestionali ed economiche delle Asl - grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati accreditati
SAL-00013 Qualita' delle acque di balneazione
SAL-00018 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati (a)
SAL-00025 Attivita' gestionali ed economiche delle Asl - assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale
SAL-00026 Attivita' gestionali ed economiche delle Asl - istituti o centri di riabilitazione ex art.26 legge 833/1978
SAL-00029 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie (a)
SAL-00030 Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paes comunitari
SAL-00034 Anagrafe bovina
SAL-00038 Certificato di assistenza al parto (a)

Titolare: Regione Liguria

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

LIG-00001 Esiti occupazionali dei corsi di formazione professionale

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Cultura**

LIG-00002 Anagrafe delle biblioteche liguri
LIG-00003 Censimento degli impianti sportivi nella Regione Liguria
LIG-00004 censimento dei musei e dei beni culturali della Liguria

Titolare: Regione Toscana

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

TOS-00009 Indagini congiunturali sull'artigianato toscano

Titolare: Regione Veneto

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Cultura**

VEN-00001 Impianti sportivi

Titolare: Provincia autonoma di Bolzano

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

PAB-00006 Indagine sui giovani (a)
PAB-00007 Indagine sull'ascolto radio-televisivo (a)
PAB-00011 Distribuzione del reddito in Alto Adige (a)
PAB-00013 Uso delle lingue e competenza linguistica in Alto Adige (a)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

PAB-00009 Educazione permanente in Alto Adige (a)

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

PAB-00001 Retribuzioni e oneri sociali mensili e annuali dei dipendenti delle istituzioni e delle imprese della provincia di Bolzano

AREA: Settori economici — **SETTORE: Costruzioni**

PAB-00010 Sistema informativo su appalti e lavori pubblici

Titolare: Provincia autonoma di Trento

AREA: Popolazione e società — **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

PAT-00007 Condizioni di vita delle famiglie trentine (*)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali — **SETTORE: Istruzione e formazione**

PAT-00009 Indagine sull'Istruzione universitaria (*)

AREA: Settori economici — **SETTORE: Turismo**

PAT-00012 Indagine sulla spesa turistica (*)

Titolare: Provincia di Lucca

AREA: Mercato del lavoro — **SETTORE: Mercato del lavoro**

PLU-00001 Le forze di lavoro nella provincia di Lucca

Titolare: Provincia di Pesaro e Urbino

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali — **SETTORE: Assistenza e previdenza**

PSU-00002 I servizi sociali in Provincia di Pesaro e Urbino

Titolare: Comune di Firenze

AREA: Popolazione e società — **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

FIR-00007 La qualita' della vita a Firenze

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali — **SETTORE: Cultura**

FIR-00010 Produzione e consumi culturali a Firenze (*)

AREA: Mercato del lavoro — **SETTORE: Mercato del lavoro**

FIR-00001 Le forze di lavoro nel Comune di Firenze

AREA: Sistema economico **SETTORE: Prezzi**

FIR-00008 I prezzi al consumo nell'area fiorentina

Titolare: Comune di Livorno

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

LIV-00001 Le forze di lavoro nel sistema economico locale di Livorno - Collesalvetti

Titolare: Comune di Messina

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

MES-00001 Vita scolastica e città (*)
MES-00002 Sistema formativo per un indirizzo scolastico dei giovani nel comune di Messina (*)

Titolare: Comune di Milano

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

MIL-00020 LaDeS - laboratorio dati demografici e sociali - La terza eta' a Milano: spazio e tempo, comunicazione e socialita'
MIL-00021 Progetto "base informativa integrata" Urban

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

MIL-00015 Percorsi formativi dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado

Titolare: Comune di Roma

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Cultura**

ROM-00008 Movimento dei lettori, prestito, opere e letture in sede

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

ROM-00005 Aggiornamento banca dati delle aziende agricole e delle pratiche a minor impatto ambientale

Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istituzioni pubbliche e private**

UCC-00008 Costi e livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior

AREA: Sistema economico **SETTORE: Struttura e competitività delle imprese**

UCC-00011 I nuovi imprenditori: caratteristiche, motivazioni e prospettive di crescita

Titolare: Istituto nazionale di economia agraria - Inea

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (RICA)

Titolare: Istituto di studi e analisi economica - Isae

AREA: Sistema economico **SETTORE: Struttura e competitività delle imprese**

ISA-00006 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese di servizi di mercato

AREA: Sistema economico **SETTORE: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva**

ISA-00008 Inchiesta congiunturale Isae sulle esportazioni delle imprese manifatturiere ed estrattive

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

ISA-00001 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese manifatturiere ed estrattive
ISA-00002 Indagine congiunturale Isae sugli investimenti delle imprese manifatturiere ed estrattive

AREA: Settori economici **SETTORE: Costruzioni**

ISA-00005 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese di costruzioni

AREA: Settori economici **SETTORE: Commercio**

ISA-00003 Inchiesta congiunturale Isae su commercio interno al dettaglio: al minuto tradizionale e grande distribuzione

Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

ISF-00021 Le politiche di formazione delle grandi imprese italiane
ISF-00022 La formazione continua nelle Pmi. Comportamenti, atteggiamenti, ruolo del territorio

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

ISF-00012 Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro
ISF-00015 Monitoraggio dei servizi privati per l'impiego
ISF-00017 Sviluppo delle competenze nei sistemi d'impresa in Italia

Titolare: Gestore della rete di trasmissione nazionale s.p.a.

AREA: Sistema economico **SETTORE: Prezzi**

GRT-00009 Prezzi dell'energia elettrica del mercato libero e del mercato vincolato

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

GRT-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
GRT-00002 Nota congiunturale mensile
GRT-00004 Statistica giornaliera della richiesta di energia elettrica in Italia
GRT-00007 Produzione di calore da impianti di cogenerazione elettrica
GRT-00010 Migrazione dei clienti elettrici e rinegoziazione dei contratti
GRT-00011 Indagine sulla diffusione delle apparecchiature elettriche nelle abitazioni

Titolare: Istituto ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura - Irepa

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

IRE-00001 Produzione e prezzi medi dei prodotti della pesca marittima (*)

(a) L'obbligo di risposta non sussiste per i dati personali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 196/2003 (dati sensibili e dati giudiziari).

07A02830

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2007.

Nomina del prof. Giorgio Macciotta quale esperto presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante: «Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» ed in particolare l'art. 7;

Visto l'art. 2, comma 1, punto I), lettera *a)* e 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che attribuisce al Presidente della Repubblica la nomina di otto esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 2005, con il quale è stato chiamato a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di esperto, il prof. Riccardo Faini;

Vista la nota del 29 gennaio 2007, con la quale il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha comunicato che il prof. Riccardo Faini è deceduto;

Decreta:

È chiamato a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di esperto, il prof. Giorgio Macciotta, in sostituzione del prof. Riccardo Faini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 319

07A02808

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 9 marzo 2007.

Riconoscimento, al sig. Paolo Consoli, della formazione professionale, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Vista l'istanza del sig. Paolo Consoli, cittadino italiano, nato a Trento il 28 agosto 1963, diretta ad ottenere il riconoscimento della formazione professionale acquisita in Gran Bretagna, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: italiano e inglese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 23 marzo 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto senza necessità di applicare alcuna misura compensativa in virtù della documentata esperienza professionale di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 229/2002;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Al sig. Paolo Consoli, nato a Trento, il 28 agosto 1963, cittadino italiano, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue italiano e inglese senza necessità di applicare alcuna misura compensativa in virtù della documentata esperienza professionale di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 229/2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2007

Il capo Dipartimento: BALDUCCI

07A02800

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 marzo 2007.

Riconoscimento, al sig. Rambelli Andrea, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Rambelli Andrea, nato il 28 gennaio 1979 a Vipiteno (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Diplom-Ingenieur Univ.» (Dipl.-Ing. Univ.)» conseguito in Germania presso la «Technische Universitat Munchen» di Monaco (Germania) in data 2 aprile 2004) ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri, sezione A - settore civile ambientale, e l'esercizio n Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente ha documentato lo svolgimento di attività professionale dal 2004 al 2006 in campo ingegneristico;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 14 dicembre 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il sig. Rambelli abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A - settore civile ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Rambelli Andrea, nato il 28 gennaio 1979 a Vipiteno (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 13 marzo 2007

p. *Il direttore generale:* RETTURA

07A02617

DECRETO 13 marzo 2007.

Riconoscimento, al sig. Criado Scholz Enrique, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Criado Scholz Enrique, nato il 24 marzo 1978 a Siviglia (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di «Licenciado en Biologìa» conseguito in Spagna presso l'«Universidad de Jaèn» (Spagna) e rilasciato in data 20 settembre 2004, ai fini dell'iscrizione all'albo dei biologi sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente ha, altresì, conseguito il titolo accademico annuale di «Especialista Universitario en Biologìa de la Reproducciòn Humana» presso l'«Universidad Miguel Hernàndez de Elche» nell'anno accademico 2005/2006;

Ritenuto che il sig. Criado Sholz, ai sensi degli articoli 1, lettera *a)*, 3° trattino e 3, lettera *a)* della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 115/1992, è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di biologo in Spagna, come attestato dal «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo in data 16 ottobre 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2006;

Visto il conforme parere del rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi espresso nella nota in atti datata 12 dicembre 2006;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sez. A in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Criado Scholz Enrique, nato il 24 marzo 1978 a Siviglia (Spagna), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi, sezione A e l'esercizio della profesione in Italia.

Roma, 13 marzo 2007

p. *Il direttore generale:* RETTURA

07A02618

DECRETO 13 marzo 2007.

Riconoscimento, al sig. Santoro Martìn Ariel, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Santoro Martìn Ariel, nato il 26 settembre 1971 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di psicologo conseguito in Argentina in data 27 maggio 2004, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal «Ministerio de Salud» argentino, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciado en Psicologia» conseguito presso la «Universidad de Buenos Aires» di Buenos Aires in data 19 dicembre 2001 e rilasciato il 25 settembre 2003;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2006;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'eserci-

zio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Santoro Martìn Ariel, nato il 26 settembre 1971 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A e per l'esercizio della professione di psicologo in Italia.

Roma, 13 marzo 2007

p. *Il direttore generale:* RETTURA

07A02619

DECRETO 13 marzo 2007.

Riconoscimento, al sig. Lopez Federico Martin, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VIsto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del signor Lopez Federico Martin, nato il 19 agosto 1976 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingeniero Mecànico» conseguito in Argentina e rilasciato dalla «Universidad de Buenos Aires» in data 15 aprile 2002 ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente risulta essere stato iscritto al «Consejo Profesional de Ingenierìa Mecanica y Electricista» dal 22 agosto 2002 al 22 agosto 2003;

Ritenuto che il signor Lopez abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al signor Lopez Federico Martin, nato il 19 agosto 1976 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 13 marzo 2007

p. *Il direttore generale:* RETTURA

07A02611

DECRETO 14 marzo 2007.

Riconoscimento, al sig. Mohamed Ashraf Helmy Mohamed, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del signor Mohamed Ashraf Helmy Mohamed, nato al Cairo (Egitto) il 31 ottobre 1966, cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento

del titolo professionale di avvocato, di cui è in possesso, conseguito in Egitto, fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Licence in Giurisprudenza», conseguito presso l'«Università di Ain Shams» nell'ottobre del 1988;

Considerato inoltre che è iscritto presso l'«Ordine degli Avvocati» del Cairo, dal 2 settembre 1990;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 21 novembre 2006 in cui si esprimeva parere favorevole;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Roma, come da quest'ultima confermato in data 9 ottobre 2002;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 de decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al signor Mohamed Ashraf Helmy Mohamed, nato al Cairo (Egitto) il 31 ottobre 1966, cittadino egiziano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce integrante del presente decreto.

Roma, 14 marzo 2007

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A02612

DECRETO 14 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Baring Susanne, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 2l dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della signora Baring Susanne, nata a Bergisch Giadbach (Gemania) il 26 luglio 1963 cittadina tedesca, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo tedesco di «Psychologin» e «Psychologische

Psychotherapeutin», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo e dell'attività di psicoterapeuta;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom-Psychologin» conseguito presso la «Technische Universitat Berlin» in data 13 aprile 1995;

Considerato che è in possesso dell'«Approbation als Psychologische Psychoterapeutin», rilasciato dal «Landesamt fur Gesundheit und Soziales Berlin» dal 21 marzo 1999;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 dicembre 2006;

Preso atto del conforme parere in atti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologa - sez. A - e dell'attività di psicoterapeuta, per cui non è necessario applicare alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla signora Baring Susanne, nata a Bergisch Giadbach (Gemania) il 26 luglio 1963 cittadina tedesca, sono riconosciuti i titoli professionali di psicologa e di psicoterapeuta, di cui in premessa quale titoli validi per l'esercizio della professione di psicologo e dell'attività di psicoterapeuta in Italia.

Roma, 14 marzo 2007

p. *Il direttore generale:* RETTURA

07A02613

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° marzo 2007.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, riguardante le procedure e i criteri di costituzione dei Comitati provinciali INPS;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e previdenza sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989 con la quale sono state impartite le direttive per la composizione dei Comitati provinciali INPS;

Vista la nota ministeriale n. 16882 del 26 giugno 1990;

Vista la nota ministeriale n. 67313 del 9 maggio 1996 - Servizio centrale ULMO;

Ravvisata la necessità di ricostituire il Comitato provinciale INPS di Catanzaro insediato in esecuzione del decreto n. 2037 del 17 luglio 1998;

Ravvisata l'urgenza di ricostituzione del predetto Comitato per la scadenza dei termini di proroga di quarantacinque giorni, ai sensi della legge n. 444 del 15 luglio 1994;

Considerato che, ai fini della ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3 del citato art. 34 tra i settori economici interessati, debbono essere tenuti presenti i dati della locale C.C.I.A.A. ed i dati e le notizie agli atti della D.P.L., e che è opportuno acquisire anche quelli disponibili presso la locale sede INPS, da utilizzare per una valutazione comparativa della rappresentatività delle singole Organizzazioni; che, a tal fine sono stati richiesti alla locale sede INPS elementi conoscitivi sui settori economici interessati all'attività dell'Istituto e, in particolare, alle funzione del Comitato provinciale, tra le quali il potere decisionale sui ricorsi;

Considerato che, previa istruttoria, il direttore della D.P.L. ha formulato le seguente ipotesi di ripartizione fra settori economici dei componenti di cui ai numeri 1), 2) e 3 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 così modificato:

undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti così suddivisi: quattro industria, tre agricoltura, tre terziario, uno dirigente d'azienda;

tre rappresentanti dei datori di lavoro così suddivisi: due industria, uno agricoltura;

tre rappresentanti dei lavoratori autonomi così suddivisi: uno coltivatori mezzadri e coloni, uno artigiani, uno esercenti attività commerciali;

che sono state consultate le seguenti OO.SS. dei lavoratori operanti nella provincia: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., U.G.L. C.I.D.A., CONFAIL, C.I.S.I.A.L., CONF.SAL., CISAL,

che sono state consultate le seguenti organizzazioni datoriali: Associazione provinciale industriali, Unione provinciale commercio, Unione provinciale agricoltori;

che sono state consultate le seguenti organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi: Confesercenti, Confartigianato, Coldiretti, C.I.A., U.S.A.R.C.I., Confcommercio, Confederazione nazionale artigianato, FIMEP, COPAGRI, Unione provinciale artigiani, C.I.D.E.C.;

che per la corretta formulazione del giudizio sull'effettiva operatività e sul grado di rappresentatività

delle organizzazioni sindacali, in assenza di criteri definiti per legge, occorre stabilire in via preventiva tali criteri di valutazione;

che tali criteri vengono individuati in:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipula dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

che sulla base delle risultanze istruttorie e mediante le conseguenti valutazioni comparative, compiute utilizzando i criteri sopra enunciati, ed in relazione al numero limitato di posti disponibili, sono state individuate, fra le organizzazioni sindacali operanti nella Provincia di Catanzaro e interessate all'attività dell'Istituto, le seguenti organizzazioni sindacali e datoriali.

Per i lavoratori dipendenti:

C.G.I.L. Confederazione generale italiana del lavoro;

C.I.S.L. Confederazione italiana sindacati lavoratori;

UIL Unione italiana del lavoro;

UGL Unione generale del lavoro;

CISAL Confederazione italiana sindacati autonomi dei lavoratori;

CIDA Confederazione italiana dirigenti d'azienda;

Per i datori di lavoro:

Associazione provinciale industriali;

Unione provinciale agricoltori;

Per i lavoratori autonomi:

Associazione provinciale artigiani;

Unione provinciale commercianti;

Federazione provinciale dei coltivatori diretti;

Viste le comunicazioni di designazione dei propri rappresentanti effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Decreta:

Il comitato provinciale INPS di Catanzaro è ricostituito come segue:

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti

1) Tommaso Chiodo;

2) Francesco Centola;

3) Luigi Cimino;

4) Rocco M. Aliano;

5) Giuseppe Gualtieri;

6) Mario Longobardi;

7) Vito Giorgio;

8) Sergio Angelo;

9) Nicola Iovane;

10) Nicola Ciriaco;

11) Francesco Scopacasa.

Rappresentanti dei datori di lavoro

1) Luigi Severini;

2) Francesco Balsamo;

3) Franco Bomba.

Rappresentanti dei lavoratori autonomi

1) Pietro Monteverde;

2) Maria Silvana Procopio;

3) Masino De Fazio.

il direttore della direzione provinciale del lavoro di Catanzaro;

il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Catanzaro;

il direttore della sede provinciale dell'INPS di Catanzaro.

Il suddetto Comitato, a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ha durata di quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e trasmesso alla sede provinciale INPS che ne dovrà curare l'esecuzione.

Catanzaro, 1° marzo 2007

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

07A02530

DECRETO 1° marzo 2007.

Nomina delle speciali commissioni presso il Comitato provinciale INPS di Catanzaro dei coltivatori diretti mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 1/2007 del 1° marzo 2007 con il quale è stato costituito il Comitato provinciale INPS di Catanzaro;

Visto l'art. 46, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, istituitivo delle speciali commissioni del

Comitato provinciale, competenti a decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi alla lettera *f)* del primo comma dello stesso articolo;

Considerato altresì, che ai sensi del terzo comma dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, occorre costituire le speciali commissioni, integrandone la composizione con la nomina di quattro rappresentanti delle categorie dei lavoratori autonomi;

Considerato che sono state consultate le seguenti associazioni di categoria:

per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Confederazione italiana coltivatori;

Confederazione produttori agricoli;

per gli artigiani:

Associazione provinciale artigiani;

Confederazione nazionale artigiani;

per gli esercenti attività commerciali:

Unione provinciale commercianti;

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche;

CICAS;

U.S.A.R.C.I.;

Visti i dati in possesso dell'ufficio sulle organizzazioni dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, artigianato e commercio della provincia di Catanzaro e stabilito il grado della loro rappresentatività;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni di categoria interessate operanti in provincia di Catanzaro nel settore dell'agricoltura, artigianato e commercio;

Decreta:

1. La commissione del Comitato provinciale INPS di Catanzaro, competente a decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità, alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88 dei coltivatori diretti mezzadri e coloni, è così composta:

1. De Fazio Masino: presidente;

2. Direttore, Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro: componente;

3. Direttore, Ragioneria provinciale di Catanzaro: componente;

4. Direttore, sede provinciale dell'INPS di Catanzaro: componente;

5. Mendicino Antonio Salvatore: componente;

6. Cavalieri Adriana: componente;

7. Rotella Natalina: componente;

8. Skanderbech Maria: componente.

2. La commissione del Comitato provinciale INPS di Catanzaro, compente a decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità, alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88 degli artigiani è così composta:

1. Procopio Maria Silvana: presidente;

2. Direttore, Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro: componente;

3. Direttore, Ragioneria provinciale di Catanzaro: componente;

4. Direttore, sede provinciale dell'INPS di Catanzaro: componente;

5. Russo Ferdinando: componente;

6. Pullano Francesco: componente;

7. Fodaro Francesco: componente;

8. Gigliotti Vincenzo: componente.

3. La commissione speciale del Comitato provinciale INPS di Catanzaro, competente a decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità, alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88 degli esercenti attività commerciali, è così composta:

1. Monteverde Pietro: presidente;

2. Direttore, Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro: componente;

3. Direttore, Ragioneria provinciale di Catanzaro: componente;

4. Direttore, sede provinciale dell'INPS di Catanzaro: componente;

5. Cantafio Antonio: componente;

6. Lo Bello Fernando: componente;

7. Capellupo Pasquale: componente;

8. Ventura Giorgio: componente.

Le commissioni, composte come sopra, hanno la stessa durata del Comitato provinciale INPS di Catanzaro.

La sede dell'INPS di Catanzaro è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 1° marzo 2007

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

07A02531

DECRETO 14 marzo 2007.

Determinazione del costo medio orario dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dai mesi di giugno 2006 e aprile 2007.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lettera *g)* del provvedimento suddetto che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2006, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale a valere dai mesi di novembre 2005 e gennaio 2006;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, distintamente per operai e impiegati, a valere da giugno 2006 e aprile 2007, per intervenuti aumenti contrattuali;

Esaminato il rinnovo economico del 26 ottobre 2005, relativo ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale, stipulati il 16 dicembre 2003 tra AUIL e FEMCA, FILTEA e UILTA e tra AUIL e UGL TESSILI;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dal mese di giugno 2006 e aprile 2007 è determinato, distintamente per operai e impiegati nelle allegate tabelle.

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) oneri scaturenti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2007

Il Ministro: DAMIANO

ALLEGATO

DETERMINAZIONE COSTO MEDIO ORARIO LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI LAVANDERIA INDUSTRIALE (ACCORDO 26 OTTOBRE 2005 SECONDO BIENNIO ECONOMICO 1° LUGLIO 2005-30 GIUGNO 2007 DEL CCNL 16.12.2003)

NAZIONALE **OPERAI** **APRILE 2007**

	1° liv	2° liv	3° liv	4° liv	5° liv	5° liv S
A-Elementi retributivi annui						
Retribuzione tabellare	6.546,72	8.282,88	8.933,52	9.693,84	10.623,96	11.326,56
Aumenti periodici di anzianità (2 scatti)	161,04	167,28	173,52	192,00	198,24	198,24
Ind. contingenza	6.115,68	6.143,16	6.159,60	6.185,64	6.207,48	6.207,48
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE "A"	**12.947**	**14.717**	**15.391**	**16.195**	**17.154**	**17.856**
B-Oneri aggiuntivi						
Festivita' cadenti sabato e domenica (n.3)	147,13	167,24	174,89	184,04	194,93	202,91
Tredicesima mensilita'	1.078,95	1.226,44	1.282,55	1.349,62	1.429,47	1.488,02
TOTALE "B"	**1.226,08**	**1.393,68**	**1.457,44**	**1.533,66**	**1.624,40**	**1.690,93**
C-Oneri previd. e assist.						
Inps (31,58%)	4.475,98	5.087,84	5.320,61	5.598,85	5.930,10	6.173,00
Inail (3,1%)	439,38	499,44	522,29	549,60	582,12	605,96
EBN-art.4ccnl (0,1%)	14,17	16,11	16,85	17,73	18,78	19,55
TOTALE "C"	**4.929,53**	**5.603,39**	**5.859,75**	**6.166,18**	**6.531,00**	**6.798,51**
Trattamento fine rapporto	1.049,89	1.193,40	1.248,00	1.313,27	1.390,97	1.447,94
Rivalutazione T.F.R.(2,747031%)	115,36	131,13	137,13	144,30	152,84	159,10
COSTO MEDIO ANNUO	**20.268,26**	**23.038,88**	**24.092,92**	**25.352,85**	**26.852,85**	**27.952,72**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**1.078,95**	**1.226,44**	**1.282,55**	**1.349,62**	**1.429,47**	**1.488,02**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	**6,24**	**7,09**	**7,41**	**7,80**	**8,26**	**8,60**
COSTO MEDIO ORARIO	**12,54**	**14,26**	**14,91**	**15,69**	**16,62**	**17,30**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,52	0,59	0,62	0,65	0,69	0,72
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,17	0,19	0,20	0,21	0,23	0,24
TOTALE INCIDENZE	**0,69**	**0,78**	**0,82**	**0,86**	**0,92**	**0,96**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**13,23**	**15,04**	**15,73**	**16,55**	**17,54**	**18,26**

ORARIO DI LAVORO

Ore annue teoriche (40x52,2)	**2.088**
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (9 giorni)	72
festivita' soppresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	56
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternita' (6%)	125
Formazione D.Lg.vo 626/94 (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	**472**
Ore mediamente lavorate	**1616**

DETERMINAZIONE COSTO MEDIO ORARIO LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI LAVANDERIA INDUSTRIALE
(ACCORDO 26 OTTOBRE 2005 SECONDO BIENNIO ECONOMICO 1° LUGLIO 2005-30 GIUGNO 2007 DEL CCNL 16.12.2003)

NAZIONALE **IMPIEGATI** **APRILE 2007**

	3° liv	4° liv	5° liv	5° liv S	6° liv	7° liv	7° liv Q
A-Elementi retributivi annui							
Retribuzione tabellare	8.933,52	9.693,84	10.623,96	11.326,56	12.793,20	14.812,80	14.812,80
Aumenti periodici di anzianità (2 scatti)	173,52	192,00	198,24	198,24	235,44	285,12	285,12
Ind. contingenza	6.159,60	6.185,64	6.207,48	6.207,48	6.257,28	6.325,92	6.325,92
Indennità di funzione							991,56
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE "A"	**15.390,60**	**16.195,44**	**17.153,64**	**17.856,24**	**19.409,88**	**21.547,80**	**22.539,36**
B-Oneri aggiuntivi							
Festivita' cadenti sabato e domenica (n.3)	174,89	184,04	194,93	202,91	220,57	244,86	256,13
Tredicesima mensilita'	1.282,55	1.349,62	1.429,47	1.488,02	1.617,49	1.795,65	1.878,28
TOTALE "B"	**1.457,44**	**1.533,66**	**1.624,40**	**1.690,93**	**1.838,06**	**2.040,51**	**2.134,41**
C-Oneri previd. e assist.							
Inps (29,36%)	4.946,59	5.205,26	5.513,23	5.739,05	6.238,39	6.925,53	7.244,22
Inail (0,404%)	68,07	71,63	75,86	78,97	85,84	95,30	99,68
EBN-art.4ccnl (0,1%)	16,85	17,73	18,78	19,55	21,25	23,59	24,67
TOTALE "C"	**5.031,51**	**5.294,62**	**5.607,87**	**5.837,57**	**6.345,48**	**7.044,42**	**7.368,57**
Trattamento fine rapporto	1.248,00	1.313,27	1.390,97	1.447,94	1.573,92	1.747,28	1.827,69
Rivalutazione T.F.R.(2,747031%)	137,13	144,30	152,84	159,10	172,94	191,99	200,83
TOTALE COSTO ANNUO	**23.264,68**	**24.481,29**	**25.929,72**	**26.991,78**	**29.340,27**	**32.572,00**	**34.070,86**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**1.282,55**	**1.349,62**	**1.429,47**	**1.488,02**	**1.617,49**	**1.795,65**	**1.878,28**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	**7,41**	**7,80**	**8,26**	**8,60**	**9,35**	**10,38**	**10,86**
COSTO MEDIO ORARIO	**14,40**	**15,15**	**16,05**	**16,70**	**18,16**	**20,16**	**21,08**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,61	0,64	0,68	0,71	0,77	0,85	0,89
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,20	0,21	0,22	0,23	0,25	0,28	0,29
TOTALE INCIDENZE	**0,81**	**0,85**	**0,90**	**0,94**	**1,02**	**1,13**	**1,18**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**15,21**	**16,00**	**16,95**	**17,64**	**19,18**	**21,29**	**22,26**

ORARIO DI LAVORO

Ore annue teoriche (40x52,2)	**2.088**
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (9 giorni)	72
festivita' soppresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	56
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternita' (6%)	125
Formazione D.Lg.vo 626/94 (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	**472**
Ore mediamente lavorate	**1616**

DETERMINAZIONE COSTO MEDIO ORARIO LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI LAVANDERIA INDUSTRIALE (ACCORDO 26 OTTOBRE 2005 SECONDO BIENNIO ECONOMICO 1° LUGLIO 2005-30 GIUGNO 2007 DEL CCNL 16.12.2003)

NAZIONALE			**OPERAI**		**GIUGNO 2006**	
	1° liv	2° liv	3° liv	4° liv	5° liv	5° liv S
A-Elementi retributivi annui						
Retribuzione tabellare	6.404,16	8.097,72	8.735,52	9.483,00	10.388,88	11.065,92
Aumenti periodici di anzianità (2 scatti)	161,04	167,28	173,52	192,00	198,24	198,24
Ind. contingenza	6.115,68	6.143,16	6.159,60	6.185,64	6.207,48	6.207,48
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE "A"	**12.805**	**14.532**	**15.193**	**15.985**	**16.919**	**17.596**
B-Oneri aggiuntivi						
Festivita' cadenti sabato e domenica (n.3)	145,51	165,14	172,64	181,64	192,26	199,95
Tredicesima mensilita'	1.067,07	1.211,01	1.266,05	1.332,05	1.409,88	1.466,30
TOTALE "B"	**1.212,58**	**1.376,15**	**1.438,69**	**1.513,69**	**1.602,14**	**1.666,25**
C-Oneri previd. e assist.						
Inps (31,58%)	4.426,70	5.023,83	5.252,16	5.525,96	5.848,84	6.082,89
Inail (3,1%)	434,54	493,16	515,57	542,45	574,14	597,12
EBN-art.4ccnl (0,1%)	14,02	15,91	16,63	17,50	18,52	19,26
TOTALE "C"	**4.875,26**	**5.532,90**	**5.784,36**	**6.085,91**	**6.441,50**	**6.699,27**
Trattamento fine rapporto	1.038,33	1.178,39	1.231,95	1.296,17	1.371,90	1.426,80
Rivalutazione T.F.R.(2,952785%)	122,64	139,18	145,51	153,09	162,04	168,52
COSTO MEDIO ANNUO	**20.053,65**	**22.758,74**	**23.793,11**	**25.033,46**	**26.496,14**	**27.556,44**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**1.067,07**	**1.211,01**	**1.266,05**	**1.332,05**	**1.409,88**	**1.466,30**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	**6,17**	**7,00**	**7,32**	**7,70**	**8,15**	**8,48**
COSTO MEDIO ORARIO	**12,41**	**14,08**	**14,72**	**15,49**	**16,40**	**17,05**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,52	0,59	0,61	0,64	0,68	0,71
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,17	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23
TOTALE INCIDENZE	**0,69**	**0,78**	**0,81**	**0,85**	**0,90**	**0,94**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**13,10**	**14,86**	**15,53**	**16,34**	**17,30**	**17,99**

ORARIO DI LAVORO

Ore annue teoriche (40x52,2)	**2.088**
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (9 giorni)	72
festivita' soppresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	56
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternita' (6%)	125
Formazione D.Lg.vo 626/94 (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	**472**
Ore mediamente lavorate	**1616**

DETERMINAZIONE COSTO MEDIO ORARIO LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI LAVANDERIA INDUSTRIALE
(ACCORDO 26 OTTOBRE 2005 SECONDO BIENNIO ECONOMICO 1° LUGLIO 2005-30 GIUGNO 2007 DEL CCNL 16.12.2003)

NAZIONALE **IMPIEGATI** **GIUGNO 2006**

	3° liv	4° liv	5° liv	5° liv S	6° liv	7° liv	7° liv Q
A-Elementi retributivi annui							
Retribuzione tabellare	8.735,52	9.483,00	10.388,88	11.065,92	12.498,36	14.478,00	14.478,00
Aumenti periodici di anzianità (2 scatti)	173,52	192,00	198,24	198,24	235,44	285,12	285,12
Ind. contingenza	6.159,60	6.185,64	6.207,48	6.207,48	6.257,28	6.325,92	6.325,92
Indennità di funzione							991,56
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE "A"	**15.192,60**	**15.984,60**	**16.918,56**	**17.595,60**	**19.115,04**	**21.213,00**	**22.204,56**
B-Oneri aggiuntivi							
Festivita' cadenti sabato e domenica (n.3)	172,64	181,64	192,26	199,95	217,22	241,06	252,32
Tredicesima mensilita'	1.266,05	1.332,05	1.409,88	1.466,30	1.592,92	1.767,75	1.850,38
TOTALE "B"	**1.438,69**	**1.513,69**	**1.602,14**	**1.666,25**	**1.810,14**	**2.008,81**	**2.102,70**
C-Oneri previd. e assist.							
Inps (29,36%)	4.882,95	5.137,50	5.437,68	5.655,28	6.143,63	6.817,92	7.136,61
Inail (0,404%)	67,19	70,69	74,82	77,82	84,54	93,82	98,20
EBN-art.4ccnl (0,1%)	16,63	17,50	18,52	19,26	20,93	23,22	24,31
TOTALE "C"	**4.966,77**	**5.225,69**	**5.531,02**	**5.752,36**	**6.249,10**	**6.934,96**	**7.259,12**
Trattamento fine rapporto	1.231,95	1.296,17	1.371,90	1.426,80	1.550,01	1.720,13	1.800,54
Rivalutazione T.F.R.(2,952785%)	145,51	153,09	162,04	168,52	183,07	203,17	212,66
TOTALE COSTO ANNUO	**22.975,52**	**24.173,24**	**25.585,66**	**26.609,53**	**28.907,35**	**32.080,07**	**33.579,58**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**1.266,05**	**1.332,05**	**1.409,88**	**1.466,30**	**1.592,92**	**1.767,75**	**1.850,38**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	**7,32**	**7,70**	**8,15**	**8,48**	**9,21**	**10,22**	**10,70**
COSTO MEDIO ORARIO	**14,22**	**14,96**	**15,83**	**16,47**	**17,89**	**19,85**	**20,78**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,60	0,63	0,67	0,70	0,76	0,84	0,88
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,20	0,21	0,22	0,23	0,25	0,28	0,29
TOTALE INCIDENZE	**0,80**	**0,84**	**0,89**	**0,93**	**1,01**	**1,12**	**1,17**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**15,02**	**15,80**	**16,72**	**17,40**	**18,90**	**20,97**	**21,95**

ORARIO DI LAVORO

Ore annue teoriche (40x52,2)	**2.088**
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (9 giorni)	72
festivita' soppresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	56
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternita' (6%)	125
Formazione D.Lg.vo 626/94 (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	**472**
Ore mediamente lavorate	**1616**

07A02743

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 13 marzo 2007.

Approvazione della stazione di revisione «Mare Service S.r.l.», in Ravenna.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto in data 4 marzo 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2004 e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la stazione di revisione Mare Service S.a.s. di Bozzo Fabrizia & C. con sede in Ravenna, via Pag n. 37;

Considerato che in data 16 maggio 2005 la succitata società ha ceduto il ramo d'azienda relativo all'attività di stazione di revisione alla Mare Service S.r.l. con sede in Ravenna, via Pag n. 37;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto di approvazione della succitata stazione di revisione nonché la tipologia di dispositivi che la stessa è abilitata a revisionare;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della direzione marittima di Ravenna con verbale in data 3 marzo 2006;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione Mare Service S.r.l. con sede in Ravenna, via Pag n. 37.

Art. 2.

La stazione di cui all'art. 1 è abilitata ad effettuare la revisione della seguente tipologia di dispositivi, in relazione alla quale deve ottenere e mantenere apposito accreditamento, pena la revoca della presente approvazione, da parte dei relativi costruttori:

zattere di salvataggio gonfiabili;

sganci idrostatici.

Art. 3.

L'acquisizione di nuovi accreditamenti da parte dei costruttori dovrà essere tempestivamente comunicata alla direzione marittima di Ravenna.

La stazione di revisione dovrà adeguatamente pubblicizzare l'elenco delle marche e delle varie tipologie di dispositivi che è abilitata a revisionare.

Art. 4.

Il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 4 marzo 2004, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2007

Il Comandante generale: DASSATTI

07A02806

DECRETO 13 marzo 2007.

Approvazione della stazione di revisione «Brin-Mar Group S.r.l.», in Brindisi.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto in data 4 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2003, e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la stazione di revisione Brin-Mar Marine Service di Baldassarre Oronzo con sede in Brindisi, strada Piccoli n. 33;

Considerato che la succitata stazione di revisione in data 29 dicembre 2005 è stata conferita nella Brin-Mar Group S.r.l. con sede in Brindisi, strada Piccoli n. 33;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto di approvazione della succitata stazione di revisione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della direzione marittima di Bari con verbale in data 18 gennaio 2007;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione Brin-Mar Group S.r.l. con sede in Brindisi, strada Piccoli n. 33.

Art. 2.

La stazione di cui all'art. 1 è abilitata ad effettuare la revisione della seguente tipologia di dispositivi, in relazione alla quale deve ottenere e mantenere apposito accreditamento, pena la revoca della presente approvazione, da parte dei relativi costruttori:

zattere di salvataggio gonfiabili.

Art. 3.

L'acquisizione di nuovi accreditamenti da parte dei costruttori dovrà essere tempestivamente comunicata alla direzione marittima di Bari.

La stazione di revisione dovrà adeguatamente pubblicizzare l'elenco delle marche e delle varie tipologie di dispositivi che è abilitata a revisionare.

Art. 4.

Il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 4 marzo 2003 citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2007

Il Comandante generale: DASSATTI

07A02807

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 marzo 2007.

Autorizzazione, al «Laboratorio chimico merceologico della Calabria - Calab», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 12 marzo 2007 dal Laboratorio chimico merceologico della Calabria - Calab, ubicato in Montalto Uffugo (Cosenza), via Pianette, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio chimico merceologico della Calabria - Calab, ubicato in Montalto Uffugo (Cosenza), via Pianette, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è il prof. Francesco Menichini.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Esteri metilici degli acidi grassi (0,01 - 100 %)	Reg. CEE 796/2002 allegato X B + Reg. CEE 2568/1991 allegato X A + Reg. CEE 1429/1992 2
Steroli (0,01-100%)	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Acidità (0,01 - 100%)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi Spettrofotometrica nell'ultravioletto (0,1-0,8 unita' di ABS)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi (>0,2 meq O2/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

07A02822

DECRETO 15 marzo 2007.

Autorizzazione, all'organismo denominato «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Pane di Matera», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 28 settembre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 28 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 239 dell'11 ottobre 2004, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Pane di Matera, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione dall'Associazione per la promozione e valorizzazione del Pane di Matera, con sede in Matera, via XX settembre n. 25, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, l'Istituto Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio, Centro direzionale isola G/1;

Considerato che l'organismo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione Pane di Matera, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio, Centro direzionale isola G/1, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione Pane di Matera, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 28 settembre 2004.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione Pane di Matera, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Pane di Matera, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 28 settembre 2004.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione Pane di Matera da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione Pane di Matera anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione Pane di Matera rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Basilicata.

Art. 8.

L'organismo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Basilicata, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A02823

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2007.

Iscrizione della denominazione «Stelvio» o «Stilfser» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 Marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione del 15 febbraio 2007, la denominazione «Stelvio» o «Stilfser» riferita alla categoria dei formaggi, è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/06;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Stelvio» o «Stilfser»,

affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati del disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Stelvio» o «Stilfser», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Stelvio» o «Stilfser» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/06 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 2 marzo 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «STELVIO» O «STILFSER»

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta (D.O.P) « Stelvio» o «Stilfser» è riservata esclusivamente al formaggio da tavola che risponde alle questioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P formaggio «Stelvio» o «Stilfser» rientra nel territorio delle seguenti comunità comprensoriali della provincia di Bolzano:

1) Val Venosta;

2) Burgraviato;

3) Salto-Sciliar;

4) Val Pusteria;

5) Val d'Isarco;

6) Territorio del comune di Bolzano.

Tale zona, riferita alle relative comunità comprensoriali, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:

(1) Curon Venosta, (2) Malles, (3) Tubre, (4) Glorenza, (5) Sluderno, (6) Prato allo Stelvio, (7) Lasa, (8) Stelvio, (9) Silandro, (10) Senales, (11) Martello, (12) Laces, (13) Castelbello-Ciardes, (14) Moso in Passiria, (15) S. Leonardo in Passiria, (16) S. Martino in Passiria, (17) Ultimo, (18) S. Pancrazio, (19) Proves, (20) Lauregno, (21) Senale - S. Felice, (22) Tesimo, (23) Avelengo, (24) Verano, (25) Aldino, (26) Sarentino, (27) Meltina, (28) S. Genesio, (29) Renon, (30) Castelrotto, (31) Fiè, (32) Tires, (33) Cornedo, (34) Nova Levante, (35) Nova Ponente, (36) Ortisei, (37) S. Cristina, (38) Selva Gardena, (39) Chiusa, (40) Villandro, (41) Barbiano, (42) Ponte Gardena, (43) Laion, (44) Vandoies, (45) Selva dei Molini, (46) Terento, (47) Chienes, (48) Falzes, (49) Gais, (50) Valle Aurina, (51) Predoi, (52) Campo Tures, (53) S. Lorenzo di Sebato, (54) Brunico, (55) Perca, (56) Rasun-Anterselva, (57) S. Martino in Badia, (58) Marebbe, (59) Valdaora, (60) Monguelfo, (61) Casies, (62) Villabassa, (63) La Valle, (64) Badia, (65) Corvara, (66) Braies, (67) Dobbiaco, (68) S. Candido, (69) Sesto, (70) Bolzano, (71) Brennero, (72) Racines, (73) Vipiteno, (74) Val di Vizze, (75) Campo di Trens, (76) Rodengo, (77) Fortezza, (78) Naz-Sciaves, (79) Luson, (80) Bressanone, (81) Velturno, (82) Funes, (83) Rio Pusteria, (84) Varna.

2.1. *Produzione del latte bovino.*

Deve essere utilizzato latte bovino prodotto in aziende zootecniche localizzate esclusivamente nel territorio delimitato dal presente disciplinare.

2.2. *Strutture di trasformazione: caseifici e locali di trasformazione/stagionatura.*

Con il termine produzione di formaggio «Stelvio» o «Stilfser» si intende l'intero processo che iniziando dall'ottenimento della materia prima latte e passando attraverso le fasi della caseificazione e della stagionatura, giunge fino all'ottenimento del prodotto finito, maturo ed identificato da apposito contrassegno.

La materia prima ottenuta in conformità al precedente paragrafo 2.1., può essere destinata alla produzione del formaggio «Stelvio» o «Stilfser» unicamente in caseifici e in locali di trasformazione/stagionatura ubicati all'interno del territorio delimitato in precedenza.

Tali strutture di trasformazione e stagionatura devono necessariamente soddisfare tutti i requisiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia igienico sanitaria.

Art. 3.

Descrizione del processo produttivo

3.1. *Il latte.*

Il latte destinato alla produzione del formaggio «Stelvio» o «Stilfser» dev'essere ottenuto da bovine allevate in aziende zootecniche localizzate nel territorio delimitato per la D.O.P.

3.2. *Qualità del latte.*

Il latte utilizzato per la produzione del formaggio «Stelvio» o «Stilfser» deve avere le seguenti caratteristiche chimiche:

grasso: $\geq$ 3,45%;

proteine: $\geq$ 3,10%.

3.3. *Alimentazione delle bovine.*

Il latte destinato alla trasformazione in formaggio «Stelvio» o «Stilfser» dev'essere prodotto con una tecnica alimentare delle bovine basata prevalentemente sull'utilizzo di foraggi ottenuti all'interno del territorio delimitato.

3.3.1. *Alimentazione delle bovine durante la fase di allevamento in malga.*

Le vacche, durante la fase di allevamento in malga (se previsto), si alimentano prevalentemente con erba fresca.

3.3.2. *Alimentazione delle bovine allevate all'interno delle stalle.*

La razione base delle bovine da latte, in questo caso, dev'essere fornita da:

foraggio affienato *ad libitum;*

insilato d'erba fino ad un massimo di 15 kg/capo (i prodotti contenenti silomais non sono consentiti).

Sono inoltre consentiti esclusivamente i seguenti alimenti:

foraggi disidratati;

paglie dei seguenti cereali: orzo, segale, triticale, frumento e avena;

i seguenti cereali, loro prodotti e sottoprodotti: mais, orzo, segale, triticale, frumento e avena;

i seguenti semi oleosi, loro prodotti e sottoprodotti: soia geneticamente non modificata, colza, lino, girasole decorticato o parzialmente decorticato;

polpe secche di barbabietola;

trebbie di birra e marcomele essiccate;

barbabietola;

patate;

lievito di birra;

melasso;

carrube;

prodotti lattiero-caseari in polvere;

amminoacidi e proteine nobili non derivati da processi di proteolisi;

grassi vegetali.

3.4. *Raccolta e trasporto del latte.*

Relativamente alla fase della raccolta del latte, fatto salvo il doveroso rispetto dei requisiti igienico-sanitari cogenti per quanto riguarda il trattamento della materia prima e la idoneità degli stru-

menti e dei mezzi di raccolta, deve essere assicurata la netta separazione tra latte prodotto all'interno della zona delimitata e latte prodotto al di fuori della zona delimitata all'art. 2 e/o latte non idoneo in base al presente disciplinare.

Art. 4.

Caratteristiche del processo di trasformazione

4.1. *Stoccaggio del latte al caseificio.*

Parimenti alla raccolta, anche nella eventuale fase di stoccaggio del latte presso il caseificio si deve garantire l'assenza di mescolamento con latte non proveniente dalla zona delimitata dal disciplinare e non idoneo in base al disciplinare per il formaggio «Stelvio» o «Stilfser».

Il caseificio si deve dotare di appositi ed identificati contenitori dove conservare il latte destinato a questa trasformazione, secondo quanto necessario.

A cura del caseificio devono essere predisposte e mantenute attive procedure per la gestione della eventuale fase di stoccaggio del latte, nonché adeguata documentazione che consenta di riferire le masse conservate alla loro provenienza.

Inoltre, al fine di garantire una buona qualità casearia per il latte destinato alla trasformazione, è consentito raffreddare il latte fino alla temperatura di circa 6,0-9,0 °C e di limitare la durata dello stoccaggio a questa temperatura ad un massimo di 25 ore.

Complessivamente il latte, deve essere avviato alla caseificazione entro 48 ore dalla mungitura.

4.2. *Trasformazione del latte e preparazione del formaggio.*

Per tutte le fasi rilevanti della trasformazione del latte in formaggio il caseificio deve avere cura di documentare, mediante opportune registrazioni, la rispondenza dei processi e delle metodologie applicate ai requisiti previsti per la denominazione formaggio «Stelvio» o «Stilfser».

Il caseificio deve altresì aver cura di registrare le informazioni sufficienti a consentire il legame con la materia prima utilizzata al fine di garantire una completa identificazione e rintracciabilità del prodotto, lungo tutta la filiera di produzione.

Ogni produttore di formaggio deve inoltre annotare su apposito registro le quantità di formaggio ottenuto ed identificato con contrassegno.

4.2.1. *Riduzione del tenore in grasso.*

Il latte può essere leggermente scremato, in modo tale da regolare il tenore in materia grassa entro valori compresi fra 3,45 e 3,60%. La parziale scrematura del latte viene eseguita mediante l'utilizzo di una scrematrice.

4.2.2. *Trattamento termico del latte.*

Il latte viene sottoposto ad un trattamento termico pari ad una temperatura di 72 °C per un tempo di 2-3 secondi.

4.2.3. *Impiego di fermenti.*

L'addizione di fermenti lattici al latte, nell'eventualità sia praticata, deve prevedere l'impiego di colture mesofile, fatte moltiplicare secondo buona tecnica su latte di raccolta proveniente dalla zona delimitata per la produzione del formaggio «Stelvio» o «Stilfser».

La quantità di fermento impiegato nella trasformazione, di norma, si attesta a valori prossimi all'1 % della massa del latte in caseificazione.

4.2.4. *Impiego di conservanti.*

Al latte in lavorazione può essere aggiunto il conservante lisozima (max. 2 g per 100 litri di latte). Il nitrato di potassio non viene più utilizzato.

4.2.5. *Caseificazione.*

Al latte immesso in trasformazione, eventualmente inoculato con fermenti lattici, dopo 50-60 minuti viene addizionato il caglio di vitello ad una temperatura della massa in trasformazione di circa 32-33 °C.

L'enzima coagulante impiegato deve essere costituito esclusivamente da caglio, in forma liquida o in polvere. Il caglio viene prodotto in zona seguendo un metodo tradizionale. Ha un'attività di 1:15.000 ed è composto dal 75% di chimosina e dal 25% di pepsina; non contiene altro tipo di coagulanti (come ad es. quelli di origine microbica), non è geneticamente modificato, né contiene enzimi coagulanti geneticamente modificati.

Il tempo di coagulazione del latte, all'interno della vasca polifunzionale in acciaio, mediamente necessario per raggiungere una consistenza della cagliata tale da sostenere la rottura, nelle condizioni tipo, varia da 20 a 27 minuti.

Dopo tale periodo si procede alla rottura del coagulo caseoso; tale operazione dura per 10-15 minuti, ottenendo come risultato finale dei grani di pasta delle dimensioni di chicco di mais.

Una volta raggiunte le dimensioni finali di rottura, si procede con un periodo di agitazione della massa della durata di 8-12 minuti.

Si prosegue quindi con lo scarico di parte del siero di lavorazione, pari al 25-35% della massa lavorata, al fine di procedere al successivo riscaldamento della massa in agitazione fino a 36-40 °C. Detto riscaldamento avviene mediante l'addizione di acqua calda (a 50-70 °C di temperatura) per un volume pari a quanto basta per far raggiungere alla massa la temperatura di 36-40 °C. Raggiunta quindi la temperatura voluta si mantiene la massa in agitazione fino ad ottenere un adeguato prosciugamento dei granuli della cagliata.

Si provvede quindi alla estrazione della cagliata, mediante scarico su tavolo spersore o vasca, permettendo l'allontanamento del siero in eccesso.

La durata della lavorazione, dall'addizione del caglio e fino allo scarico su tavolo o vasca, si aggira mediamente sugli 80-90 minuti.

La fase di allontanamento del siero dalla cagliata viene completata mediante una blanda pressatura della massa.

Non appena ottenuto un adeguato grado di prosciugamento della cagliata si procede alla formatura della stessa ed alla immissione delle forme ottenute negli stampi cilindrici da avviare alla successiva fase di pressatura.

4.2.6. *Pressatura e successivo rassodamento delle forme in acqua.*

La cagliata così ottenuta dalla caseificazione viene sottoposta a pressatura per un periodo di tempo variabile da 30 minuti a 2 ore.

Terminata la pressatura le forme sono lasciate sostare in un locale condizionato fino ad un sufficiente livello di acidificazione della pasta; si ritiene opportuno giungere a valori di pH $\leq$ 5,5.

Si può procedere eventualmente al raffreddamento e rassodamento delle forme mediante immersione delle stesse in acqua fresca per 1-3 ore.

Tale operazione consente di regolare l'andamento fermentativo e l'acidificazione della pasta, evitando dannosi eccessi di acidità che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla qualità del formaggio maturo.

La salatura viene effettuata esclusivamente mediante immersione del formaggio in salamoia. Il trattamento si protrae per 36-48 ore, impiegando soluzioni saline alla concentrazione di 16-22° Bè di cloruro di sodio, ad una temperatura di 12-15 °C.

Su ogni singola forma, durante la pressatura deve essere apposto il contrassegno riportante le indicazioni identificative del caseificio produttore del formaggio, nonché le informazioni sufficienti a permettere l'identificazione e la rintracciabilità dei lotti di produzione, secondo quanto necessario.

4.2.7. *Stagionatura.*

La stagionatura del formaggio «Stelvio o Stilfser» rappresenta una fase essenziale e caratteristica del processo di produzione, di cui fa parte integrante. Tale fase avviene in locali condizionati con temperatura di 10-14 °C e una umidità relativa pari all'85-95% e su tavole in legno. Essa prevede il tradizionale trattamento costituito da rivoltamenti e lavaggi superficiali delle forme intere con blanda soluzione salina, che vengono effettuati con una frequenza pari ad almeno 2 volte per settimana.

Alla soluzione salina utilizzata per i lavaggi viene aggiunta nelle prime due tre settimane di stagionatura, la tipica microflora autoctona, formata da vari ceppi di batteri aerobi appartenenti ai generi *Arthobacterium ssp.e Brevibacterium ssp.* I diversi ceppi utilizzati in questa fase caratterizzano la formazione della patina esterna delle forme, di colorazione variabile dal giallo arancio all'arancio marrone, e alcune particolari caratteristiche organolettiche (profumo e sapore) del formaggio «Stelvio o Stilfser». Tale colorazione è naturale, e viene determinata dalla proliferazione di questi ceppi autoctoni.

La composizione di questa cultura mista è unica ed esclusiva e viene prodotta in caseificio seguendo una procedura definita e particolare. Le colture vengono coltivate su particolari substrati a temperatura ambiente ed in determinate condizioni di luce. La durata può essere variabile, dipende dal raggiungimento di un valore prefissato di pH e dal colore della coltura. Il tecnico di laboratorio decide sulla base della propria esperienza e della acquisita sensibilità quando la coltura è pronta per l'uso.

Affinché il formaggio «Stelvio o Stilfser» possa considerarsi maturo e pronto al consumo le operazioni di stagionatura si devono protrarre almeno fino al sessantesimo giorno di età del prodotto a decorrere dall'ultimazione della fase di salatura.

Art. 5.

Caratteristiche del prodotto finito

Per essere immesso al consumo il formaggio «Stelvio o Stilfser» deve possedere le seguenti caratteristiche chimiche e di stagionatura:

età: almeno sessanta giorni di stagionatura;

umidità: $\leq$ 44 %;

grasso sul secco: $\leq$ 50%.

La forma cilindrica con facce piane o quasi piane e scalzo diritto o leggermente concavo deve presentare le seguenti caratteristiche dimensionali:

diametro: 36-38 cm;

altezza: 8-10 cm;

peso: 8-10 kg.

La crosta deve presentare la tipica colorazione variante dal giallo arancio all'arancio marrone.

La pasta, a struttura compatta e di consistenza cedevole ed elastica, presenta colorazione tra giallo chiaro e paglierino, con occhiatura irregolare di piccola e media grandezza.

Art. 6.

Elementi che comprovano l'origine

6.1 *Riferimenti storici.*

Gli elementi che comprovano l'origine del formaggio «Stelvio o Stilfser» sono costituiti da precisi riferimenti storici che attestano la tradizione casearia, l'origine e il legame di questa realtà produttiva con il territorio delimitato all'art. 2. Questi riferimenti risalgono a tempi remoti come l'autorevole storico tirolese Hermann Wopfgartner prova nel suo libro sui contadini di montagna (Hermann Wopfgartner, Bergbauernbuch, Universitätsverlag Wagner; Volume I e Volume III). I vari documenti e manoscritti mostrano chiaramente, che tra l'altro, il formaggio è ben consolidato nelle abitudini alimentari della popolazione contadina e non.

La diffusione nel Tirolo delle «Schwaigen» (XIII e XVI secolo, maso in cui i tributi ai proprietari erano pagati sotto forma di formaggio) è documentata dai libri fondiari di quel tempo. Il formaggio utilizzato come mezzo di scambio dimostra l'importanza di questo prodotto sulla struttura economica e pertanto sociale della popolazione di allora.

La produzione del formaggio «Stelvio o Stilfser» storicamente è identificabile a partire dal 1914, dove in alcuni documenti del caseificio di Stilf (Stelvio) si parla della produzione di questo formaggio.

6.2 *Riferimenti sociali ed economici.*

Il formaggio «Stelvio o Stilfser» ha rappresentato per la prima metà del XX secolo il nutrimento della povera gente inserita nel contesto agricolo del territorio delimitato all'art. 2, mentre successivamente e fino ai giorni nostri grazie alla costituzione delle cooperative dei produttori e trasformatori di latte è stato creato un indotto economico e sociale che ha permesso di creare una realtà produttiva significativa sia economicamente che socialmente per il territorio altoatesino.

Art. 7.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La vocazionalità del territorio per la produzione del formaggio e nello specifico dello «Stelvio o Stilfser» è riconducibile alle particolari condizioni climatiche e pedologiche sostanzialmente omogenee dell'arco alpino altoatesino, che influenzano la qualità dei foraggi destinati all'alimentazione delle vaccine e di conseguenza la qualità del formaggio «Stelvio o Stilfser». In alcuni testi storici vengono descritte infatti le erbe dell'alpeggio (marbl e madaun) che meglio si adattavano per conferire una migliore qualità al latte prodotto. Le specifiche condizioni ambientali e climatiche della zona delimitata per la produzione del formaggio in oggetto sono legate all'ambiente montano di questo territorio caratterizzato da aziende zootecniche (masi) posti ad una quota variabile tra 500 e 2000 metri di altitudine; infatti anche le direttive CEE 268/1975 e 273/1975 definiscono il territorio dell'Alto Adige come zona di montagna.

Il formaggio «Stelvio o Stilfser» storicamente inoltre è ottenuto prevalentemente nell'area, delimitata dal presente disciplinare di produzione, che etimologicamente richiama il comprensorio montuoso della Stelvio-Stilfser, che ne è il centro di maggiore produzione.

Il legame con l'ambiente è comprovato inoltre dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori/trasformatori/stagionatori del latte e del formaggio «Stelvio o Stilfser»:

iscrizioni ad un apposito registro dei produttori/trasformatori/stagionatori;

identificazione dei produttori/trasformatori/stagionatori all'interno della zona di produzione;

tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento.

Art. 8.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conforme a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CE 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 9.

Etichettatura

Il prodotto formaggio «Stelvio o Stilfser» è commercializzato in forma intera e porzionata.

Il formaggio «Stelvio o Stilfser» in forma intera è immesso al consumo munito di:

a) apposito contrassegno identificativo della denominazione d'origine, apposto solamente dopo sessanta giorni di stagionatura;

b) marcatura indicante lotto, data di produzione e codifica produttore.

La forma intera, conforme al presente disciplinare, viene porzionata solamente dopo l'apposizione del contrassegno identificativo della denominazione. Il confezionamento in porzioni del formaggio Stelvio è permesso anche al di fuori dell'area delimitata per la DOP.

Il formaggio «Stelvio o Stilfser» in forma porzionata è immesso al consumo munito di:

contrassegno identificativo della denominazione d'origine, apposto solamente dopo sessanta giorni di stagionatura sulla forma intera;

oppure

etichetta adesiva apposta sulla confezione dal produttore autorizzato al momento del confezionamento e/o di film prestampato con la denominazione d'origine protetta «Stelvio o Stilfser».

Il prodotto è immesso al consumo munito di apposito contrassegno costitutivo della denominazione di origine.

Il logo della denominazione è costituito da una scritta rossa con la dicitura Stilfser-Stelvio, i cui indici colorimetrici sono di seguito riportati.

SCHEDA RIEPILOGATIVA
Reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
«Stelvio» o «Stilfser» n. nazionale del fascicolo: 5/2002
(N.CE:)
DOP (X) - I.G.P. ( )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti coperti dalla DOP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea.

1. Servizio competente dello Stato membro:

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;

indirizzo : via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;

tel. 06/4819968, fax 06/42013126;

e-mail: QTC3@politicheagricole.it.

2. Associazione richiedente:

2.1) nome società cooperativa a r.l. Milkon Südtirol - Alto Adige;

2.2) indirizzo: via Campiglio, 13/a - 39100 Bolzano;

tel. - fax: tel. 0471/451111, fax: 0471/451333;

2.3) composizione: produttori/trasformatori (X) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: classe 1.3.: formaggi.

4. Descrizione del disciplinare:

(sintesi delle condizioni di cui all'art. 4, par. 2);

4.1) nome: «Stelvio» o «Stilfser»

4.2) Descrizione:

All'atto dell'immissione al consumo il formaggio «Stelvio» o «Stilfser», la cui stagionatura non può essere inferiore ai sessanta giorni, ha la forma cilindrica con facce piane o quasi piane e scalzo diritto o leggermente concavo e presenta le seguenti caratteristiche dimensionali: il peso varia da 8 a 10 kg, il diametro da 36 a 38 cm e l'altezza da 8 a 10 cm. La percentuale di grasso sulla sostanza secca è uguale o maggiore al 50% e il tasso di umidità non supera il 44%. La crosta deve presentare la tipica colorazione variante dal giallo arancio all'arancio marrone. La pasta, a struttura compatta e di consistenza cedevole ed elastica, presenta colorazione tra giallo chiaro e paglierino, con occhiatura irregolare di piccola e media grandezza.

4.3) Zona geografica:

la zona di produzione della denominazione d'origine protetta «Stelvio» o «Stilfser», ricade nei comprensori della provincia di Bolzano, individuati nel disciplinare di produzione;

4.4) Prova dell'origine:

ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, dei produttori, degli stagionatori e dei confezionatori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Qualora l'organismo di controllo verifichi delle non conformità, anche solo in una fase della filiera produttiva, il prodotto non potrà essere commercializzato con la denominazione d'origine protetta «Stelvio» o «Stilfser»;

4.5) Metodo dell'ottenimento:

il disciplinare di produzione prevede tra l'altro che il latte utilizzato per la produzione del formaggio «Stelvio» o «Stiliser» debba essere bovino. L'alimentazione delle bovine è costituita da erba fresca, per la fase di allevamento in malga, mentre le bovine allevate nelle stalle, devono essere alimentate principalmente con foraggio affienato, insilato d'erba fino ad un massimo di 15 kg per capo. Il latte può subire, se necessaria, una leggera scrematura, per regolare il tenore in materia grassa entro i valori compresi fra 3,45 e 3,60%. Al latte immesso in trasformazione viene addizionato il caglio di vitello ad una temperatura della massa in trasformazione è di 32-33ºC. Il tempo di coagulazione del latte varia da 20 a 27 minuti, successivamente si procede alla rottura del coagulo caseoso e raggiunte le dimensioni finali di rottura si procede ad un periodo di agitazione della massa. La cagliata viene sottoposta a pressatura, terminata la quale le forme sono lasciate sostare in un locale condizionato fino ad un sufficiente livello di acidificazione della pasta. La salatura viene effettuata mediante immersione della forma in salamoia e successivamente il formaggio viene sottoposto a stagionatura in idonei locali su tavole in legno.

L'allevamento, le operazioni di stoccaggio del latte e successiva trasformazione, di caseificazione, di stagionatura, e di condizionamento devono avvenire nella zona indicata al punto 4.3 al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo e per non alterare la qualità del prodotto;

4.6) Legame:

il formaggio «Stelvio o Stilfser», storicamente ottenuto nell'area delimitata dal disciplinare di produzione, ha mantenuto nel tempo le caratteristiche peculiari dovute all'ambiente alpino costituito dal comprensorio montuoso dello Stelvio-Stilfser che rappresenta il centro di maggiore produzione. Le condizioni climatiche e pedologiche omogenee dell'area alpina altoatesina influenzano la qualità dei foraggi usati nell'alimentazione delle bovine e del formaggio ottenuto.

In alcuni testi storici vengono descritte infatti le erbe dell'alpeggio (marbl e madaun) che meglio si adattavano per conferire una migliore qualità al latte prodotto. Le specifiche condizioni ambientali e climatiche della zona delimitata per la produzione del formaggio in oggetto sono legate all'ambiente montano di questo territorio caratterizzato da aziende zootecniche (masi) posti ad una quota variabile tra 500 e 2000 metri di altitudine. Questi particolari fattori produttivi contribuiscono a conferire alla denominazione d'origine protetta «Stelvio» o «Stilfser» le caratteristiche peculiari capaci di rendere questa produzione unica nel suo genere.

I libri fondiari del XIII secolo documentano che la forma di pagamento per l'uso di un maso («schwaigen») ad indirizzo prevalentemente zootecnico era rappresentata dalla fornitura di trecento forme di formaggio per anno, e questa prassi era così generalizzata che detta quantità di formaggio rappresentava il parametro di stima dell'idoneità di una superficie di terreno e di un numero di animali a consentire la sopravvivenza della famiglia coltivatrice insediata nel fondo. Il nome del formaggio «Stelvio» o «Stilfser» viene identificato storicamente a partire dal 1914 nei documenti del caseificio di Stilf (Stelvio) riguardanti la produzione dell'omonimo formaggio. Il formaggio «Stelvio» o «Stilfser» ha rappresentato per la prima metà del XX secolo il nutrimento della povera gente inserita nel contesto agricolo del territorio delimitato al punto 4.3, mentre successivamente e fino ai giorni nostri grazie alla costituzione delle cooperative dei produttori e trasformatori di latte è stato creato un indotto economico e sociale che ha permesso di creare una realtà produttiva significativa sia economicamente che socialmente per il territorio altoatesino.

4.7) Struttura di controllo:

nome: I.N.E.Q. - Istituto nord Est Qualità;

indirizzo: via Nazionale, 33/35 - 33030 Villanova di San Daniele del Friuli (Udine);

4.8) Etichettatura:

il formaggio «Stelvio» o «Stilfser» è commercializzato in forma intera o porzionata.

Il formaggio «Stelvio» o «Stilfser» in forma intera è immesso al consumo munito di apposito contrassegno identificativo della denominazione d'origine, apposto solamente dopo sessanta giorni di stagionatura e la marcatura indicante lotto, data di produzione e codifica produttore.

La forma intera, conforme al presente disciplinare, viene porzionata solamente dopo l'apposizione del contrassegno identificativo della denominazione. Il confezionamento in porzioni del formaggio Stelvio è permesso anche al di fuori dell'area delimitata per la DOP. Il formaggio «Stelvio» o «Stilfser» in forma porzionata è immesso al consumo munito di contrassegno identificativo della denominazione d'origine, apposto solamente dopo sessanta giorni di stagionatura sulla forma intera, oppure di etichetta adesiva apposta sulla confezione dal produttore autorizzato al momento del confezionamento e/o di film prestampato con la denominazione d'origine protetta «Stelvio» o «Stilfser».

Il prodotto è immesso al consumo munito di apposito contrassegno costitutivo della denominazione di origine.

Il contrassegno della denominazione è costituito da una scritta rossa con la dicitura StilfserStelvio, le cui specifiche sono indicate nel disciplinare di produzione;

4.9) Condizioni nazionali:

parte riservata alla commissione:

n. CE:

data di ricevimento del fascicolo integrale:

Etichetta per forma intera

Font base per la realizzazione del nome Stelvio, Stilfser

Paladin elaborata

Font per scritta D.O.P. g.U.

AvianBold, 16 pt.

Colori Pantone

200	1955	1215	134

Dimensione minima

Stelvio
D.O.P. g.U.
Stilfser

07A02741

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 febbraio 2007.

Modifica del decreto 17 aprile 2002, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 19 giugno 2001, ed in particolare il progetto n. 22658 presentato dalla Emilceramica S.p.a. e dalla Gattelli S.p.a., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997 n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 514 del 17 aprile 2002, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 5112 presentato dalla Emilceramica S.p.a. e dalla Gattelli S.p.a. così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 19 giugno 2001;

Vista la nota dell'istituto Intesa San Paolo S.p.a. del 30 ottobre 2006 pervenuta in data 7 novembre 2006 prot. n. 13529 con la quale, a seguito delle valutazioni finali sul progetto, viene comunicato che la Emilceramica S.p.A. risulta, per la parte di competenza, l'unica esecutrice del progetto a seguito della rinuncia alla partecipazione alle attività progettuali da parte della Gattelli S.p.a.;

Vista la nota del 16 giugno 2004, con la quale l'esperto scientifico ha valutato quanto sopra esposto;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 13 dicembre 2006, ed in particolare il progetto n. 22658 presentato dalla Emilceramica S.p.a. e dalla Gattelli S.p.a., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole al riconoscimento dei costi sostenuti dalla sola Emilceramica S.p.a. a seguito della rinuncia da parte della Gattelli S.p.a.;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 514 del 17 aprile 2002;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 22658 presentato dalla Emilceramica S.p.a. e dalla Gattelli S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 514 del 17 aprile 2002, sono sostituite dalla scheda allegata al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 514 del 17 aprile 2002, per il progetto n. 22658 presentato dalla Emilceramica S.p.a. per effetto del presente decreto è diminuito di euro 415.569,64, così come il credito agevolato che è diminuito di euro 737.590,85.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Dec. - relativo al CTS del 13/12/2006

Ditta: Emilceramica S.p..A.
FIORANO MODENESE - MO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 22658

Titolo del progetto: Ricerca industriale sul recupero del calore disperso e la riduzione del carico inquinante nei processi produttivi dei materiali ceramici.

Durata e data inizio progetto: Mesi 30 dal 03/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 16/03/2000

Costo ammesso Euro = 1.112.096,00= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 599.974,00=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 512.122,00=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	599.974,00	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	512.122,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =611.652,80=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =366.991,68=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

07A02744

DECRETO 15 marzo 2007.

Elenco, per l'anno 2005, dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006, che, nell'assegnare a favore degli interventi previsti dal citato art. 14 decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, la somma di € 42.089.309,59, prevede altresì il mantenimento delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Visto il decreto dirigenziale n. 2993/Ric. del 30 novembre 2005, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 e successivi decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto dirigenziale n. 2300/Ric. del 7 novembre 2006, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 235/Ric. del 21 febbraio 2007 che eleva l'importo degli aiuti *de minimis* da euro 100.000,00 a euro 200.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007 come previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del data 15 dicembre 2006;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro e completata nelle sedute del 7 febbraio, del 21 febbraio e del 7 marzo 2007 sulla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/1998;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2005, alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la residua disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2005, di cui al decreto ministeriale n. 2300/Ric. citato nelle premesse, formato secondo le modalità indicate nello stesso art. 14, comma 2, e allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 6.131.673,16, di cui € 36.151,99 nella forma del contributo nella spesa e € 6.095.521,17 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Roma, 15 marzo 2007

Il dirigente: COBIS

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA / DOMANDA (DM)	RAGIONE SOCIALE	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.04.874 19856	PUBLINFORMATICA	Contratto 1	01240000768 POTENZA PZ		200.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.04.905 19848	FUTURA S.R.L.	Contratto 1	01495610766 POTENZA PZ		200.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.04.936 19792	IRIDE SRL	Contratto 1	02177740541 PERUGIA PG		206.582,76
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.04.968 22047	MOLINO DI VALD`ORCIA	Contratto 1	00911280527 CASTIGLIONE D'ORCIA SI		206.500,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.05.014 18153	IMESA S.P.A.	Contratto 1	00246480263 CESSALTO TV		206.500,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.05.264 17823	BIO & GEO SRL	Assunzione 1	02744880614 CASERTA CE	5.164,57	20.658,27
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.05.327 19952	LUNABLÙ SRL	Contratto 1	04462431216 NAPOLI NA		80.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.05.452 18064	TERMA SRL	Contratto 2	00357160696 SAN GIOVANNI TEATINO CH		160.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.05.483 18765	VETRERIA ETRUSCA	Contratto 1	00436960488 MONTELUPO FIORENTINO FI		206.500,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.05.514 21042	RA.RI LIVORNO S.R.L.	Contratto 1	01020620496 LIVORNO LI		195.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.05.640 21339	TEA SISTEMI	Assunzione 2	01426520506 PISA PI	10.329,14	41.316,54
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.05.749 21947	ROMANA AMBIENTE	Assunzione 1	04894261008 ROMA RM	5.164,57	20.658,27
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.05.749 22792	OILCOMP S.R.L.	Contratto 1	01722980362 MODENA MO		206.500,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.05.921 19539	IN TAVOLA S.P.A.	Contratto 1	02591950650 EBOLI SA		206.500,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.05.983 20248	MAGALDI RICERCHE E BREVETTI S.R.L.	Contratto 1	02838580658 SALERNO SA		125.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.06.374 22209	MAKOR SRL	Contratto 1	01112360522 SINALUNGA SI		206.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.06.405 21141	MOCERINO CARMINE & C. SAS	Contratto 1	01241741212 SOMMA VESUVIANA NA		165.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.06.890 22355	CHEMISERVICE DEL DOTT. GIORGIO CARDONE & C. S.A.S.	Assunzione 1	04262080726 MONOPOLI BA	5.164,57	20.658,27
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.06.968 18104	ARDITI SPA	Contratto 2	01249640168 BREMBILLA BG		206.582,76
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.06.999 18542	MINIPAN SRL	Contratto 1	02030180398 MASSA LOMBARDA RA		206.000,00

DIM. AREA OP.	DATA DOMANDA (DM)		RAGIONE SOCIALE	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2005	10.00.07.015 20556	MEXALL COLORI SRL	Contratto 1	02929910657 SCAFATI SA		**100.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005	10.00.07.030 18795	COMEC S.R.L.	Contratto 1	01687650349 COMPIANO PR		**200.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005	10.00.07.093 20607	SALUMI MASÈ	Contratto 1	00710270323 SAN DORLIGO DELLA VALL TS		**80.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005	10.00.07.124 18504	"ISTITUTO CHIROTERAPEUTICO SALERNITANO" DI ROBERTO MEMOLI & C.	Contratto 1	00537350654 SALERNO SA		**150.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005	10.00.07.155 18579	BECCHIS OSIRIDE SRL	Assunzione 1	00507150019 TORINO TO	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	05/05/2005	10.00.07.218 19911	TIFAST SRL	Contratto 1	01220920555 TERNI TR		**200.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005	10.00.07.265 18562	DIGIMAT SRL	Contratto 1	01053520779 MATERA MT		**197.500,00**
PMI Depressa	05/05/2005	10.00.07.296 19511	AGRIMATICA SOFTWARE	Contratto 1	03117060651 SAN MARZANO SUL SARNO SA		**197.500,00**
PMI Depressa	05/05/2005	10.00.07.296 18332	VENTILCLIMA S.P.A.	Contratto 1	02312110261 SAN ZENONE DEGLI EZZEL TV		**206.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005	10.00.07.437 18007	LUCIOLI LUCA	Contratto 1	01322090547 TUORO SUL TRASIMENO PG		**206.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005	10.00.07.452 19766	CSM TECNOLOGIES S.R.L.	Contratto 1	02593490366 MEDOLLA MO		**205.500,00**
PMI Depressa	05/05/2005	10.00.07.468 19039	CURTI - COSTRUZIONI MECCANICHE	Contratto 1	00081590390 CASTEL BOLOGNESE RA		**206.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005	10.00.07.577 21855	TECNOCENTRO ENG	Contratto 1	01227230552 TERNI TR		**206.582,50**
PMI Depressa	05/05/2005	10.00.07.577 20594	GRUPPOMEGA SPA	Assunzione 1	01071110892 SIRACUSA SR	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	05/05/2005	10.00.07.624 18500	O.ME.R. S.P.A.	Contratto 1	00736640277 MIRANO VE		**206.582,76**
PMI Depressa	05/05/2005	10.00.07.796 20639	TETI SCARL	Contratto 1	13014420155 SEREGNO MI		**200.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005	10.00.07.827 19424	DELGAM S.R.L.	Contratto 1	03410170652 ANGRI SA		**206.582,50**
PMI Depressa	05/05/2005	10.00.07.905 22601	SITEMA S.R.L.	Contratto 1	01800340976 PRATO PO		**200.000,00**
					Totali (€)	**36.151,99**	**6.095.521,17**

07A02742

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Eurallumina S.p.A. - Integrazione agevolazioni e rettifica dato occupazionale. (Deliberazione n. 184/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000), e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto 10 febbraio 2006, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i criteri di priorità, valevoli fino al 31 dicembre 2008, per la concessione delle agevolazioni ai contratti di programma;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, commi 1 e 2, introduce la riforma degli incentivi alle imprese;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 e, in particolare, l'art. 8, commi 1, 2 e 3 in cui vengono disposte misure urgenti per l'approvazione di contratti di programma da sottoporre all'esame di questo Comitato fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto 10 novembre 2006, con il quale il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi del citato art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 262/2006, determina la riduzione da applicare all'intensità massima di aiuto concedibile ai contratti di programma da sottoporre all'approvazione di questo Comitato;

Vista la propria delibera 2 dicembre 2005, n. 161 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185/2006), con la quale è stato approvato il finanziamento del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la società Eurallumina S.p.A. e, in particolare, il punto 1.5. in cui si rinvia a una successiva decisione di questo Comitato la determinazione della misura di agevolazioni da concedersi sulla quota di investimenti ammissibili non agevolati dalla stessa delibera;

Vista la proposta di integrazione delle agevolazioni relative al contratto di programma della società Eurallumina S.p.A., approvata da questo Comitato nella seduta del 22 marzo 2006 con delibera n. 49, non trasmessa per la registrazione da parte della Corte dei conti, in quanto non corredata da tutta la necessaria documentazione, e revocata ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 262/2006;

Vista la nota n. 0015345 del 16 novembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico, con la quale viene indicata una precisazione relativa al dato occupazionale del contratto di programma;

Vista la nota n. 0017487 del 1º dicembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico, con la quale viene sottoposta all'approvazione di questo Comitato la determinazione della predetta integrazione delle agevolazioni;

Considerato che la regione Sardegna ha espresso il proprio parere favorevole sulla localizzazione del contratto di programma proposto e sulla sua compatibilità con la programmazione regionale;

Vista la delibera, approvata in data odierna da questo Comitato, con la quale è effettuata una ricognizione delle risorse disponibili per il finanziamento di contratti di programma, in applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 262/2006, che evidenzia una disponibilità di risorse pari a 412.349.384 euro;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Sulla quota residua di investimenti pari a 58.410.121 euro, ammessi e non agevolati ai sensi della citata delibera n. 161/2005, è approvata una agevolazione finanziaria in forma di contributo a fondo perduto, calcolata ai sensi del decreto 10 novembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico citato nelle premesse, pari a 11.533.498 euro, interamente a carico dello Stato.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di 11.533.498 euro a valere sulle risorse di cui alla delibera di ricognizione, approvata in data odierna da questo Comitato, citata nelle premesse.

3. L'occupazione a regime, generata dagli investimenti, dovrà risultare non inferiore a 375 U.L.A. (Unità Lavorative Annue), di cui 50 U.L.A. di nuova assunzione e 325 U.L.A. di personale salvaguardato.

Roma, 22 dicembre 2006

Il presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 16 marzo 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 370

07A02819

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2007.

Revoca del provvedimento 9 gennaio 2006, concernente l'autorizzazione al «Centro di Assistenza Imprese Coldiretti Marche S.r.l.», in Ancona, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

La revoca del provvedimento del 9 gennaio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2006, con il quale la società «Centro di Assistenza Imprese Coldiretti Marche s.r.l.», con sede in Ancona in via Achille Grandi n. 48/E, codice fiscale e partita I.V.A. 02051370423, era stata autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Motivazioni:

Con nota del 29 gennaio 2007 la società «Centro di Assistenza Imprese Coldiretti Marche S.r.l.» ha comunicato che, come deliberato dal consiglio di amministrazione del 13 novembre 2006, ha cessato, per motivi organizzativi, la propria attività il 31 dicembre 2006.

Con nota del 5 marzo 2007 protocollo n. 07/2007 la società «Centro di Assistenza Imprese Coldiretti Marche s.r.l.» ha trasmesso il verbale del consiglio di amministrazione n. 3/2006, redatto in data 13 novembre 2006, con il quale è stata deliberata la cessazione del ramo di azienda relativa all'attività del Centro di Assistenza Imprese Coldiretti Marche s.r.l., autorizzata con decreto del direttore regionale delle Marche del 9 gennaio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2006, con effetti a far data dal 1° gennaio 2007;

Quanto sopra premesso, si è ritenuto necessario, pertanto, procedere alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese, alla società in argomento.

Copia del presente atto viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi, per la cancellazione dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese, alla Direzione centrale audit e sicurezza e alla società interessata.

Riferimenti normativi:

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - art. 66;

statuto dell'Agenzia delle entrate - articoli 11 e 13, comma 1;

regolamento di amministrazione - articoli 4 e 7, comma 1.

Disposizioni in materia di assistenza fiscale:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La pratica relativa al presente provvedimento è trattata presso l'ufficio rapporti con enti esterni ed è stata assegnata al funzionario Brandi Massimo.

Ancona, 8 marzo 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A02832

PROVVEDIMENTO 9 marzo 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 1° marzo 2007, l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Macerata, a causa di assemblea sindacale del personale.

Motivazioni:

La procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 28 febbraio 2007, prot. n. 513/U/AG/07 ha segnalato la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Macerata dalle ore 10 alle ore 13 per la giornata del 1° marzo 2007 a causa di assemblea sindacale del personale ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'ufficio provinciale ACI di Macerata, con apposita nota, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 9 marzo 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A02833

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione.

Con decreto n. 40377 del 26 febbraio 2007 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 7 luglio 2005, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

Area del comune di Anagni (Frosinone): Imprese impegnate nella realizzazione della sovrastruttura ferroviaria della tratta di linea a doppio binario ad alta velocità della Roma-Napoli, dal km 24+300 circa al km 135 circa.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 40430 del 26 febbraio 2007 è stata autorizzata la corresponsione dal 7 luglio 2005 al 6 ottobre 2007, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

07A02788

Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto n. 40436 del 6 marzo 2007 la società Ausino - Servizi Idrici Integrati S.p.a., con sede in Cava de' Tirreni (Salerno), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente a decorrere dal 31 maggio 2002.

Con decreto n. 40437 del 6 marzo 2007 la società VI.Abilità S.p.a., con sede in Vicenza, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente a decorrere dal 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 40438 del 6 marzo 2007 si conferma che la società EUROGEN S.p.a., è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente a decorrere dalla data di inizio dell'attività.

Con decreto n. 40439 del 6 marzo 2007 si conferma che la società GSE Gestore Servizi Elettrici S.p.a., con sede in Roma, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente a decorrere dalla data di inizio dell'attività.

Con decreto n. 40440 del 6 marzo 2007 si conferma che la società Enel New Hydro S.r.l., è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente a decorrere dalla data di inizio dell'attività.

Con decreto n. 40441 del 6 marzo 2007 si conferma che la società CESI S.p.a. è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente a decorrere dalla data di inizio dell'attività.

Con decreto n. 40442 del 6 marzo 2007 si conferma che la società Elettrogen S.p.a., con sede in Roma, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente a decorrere dalla data di inizio dell'attività.

07A02789

Provvedimento di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40467 del 6 marzo 2007 è annullato il D.D. 39521 del 24 ottobre 2006 limitatamente al periodo dal 5 luglio 2006 al 26 maggio 2007 della Franco Paolucci S.r.l., con sede in Civitanova Marche (Macerata), unità di Civitanova Marche (Macerata).

07A02809

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Coppia Ferrarese»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Coppia Ferrarese», registrata con reg. (CE) n. 2036 del 17 ottobre 2001 presentata dall'Associazione per la valorizzazione del pane tipico ferrarese con sede in Ferrara, via Baruffali, 18, soggetto che aveva presentato istanza di riconoscimento della IGP in argomento;

Considerato che l'istanza di modifica del disciplinare di produzione della I.G.P. «Coppia Ferrarese», individua in maniera più precisa ed esplicita le materie prime necessarie alla produzione della I.G.P. «Coppia Ferrarese»;

Ritenuto che le modifiche apportate risultano non alterare le caratteristiche del prodotto e non attenuare il legame con l'ambiente geografico;

Considerato altresì che l'art. 9 del reg. (CEE) n. 510/2006 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, visto il parere favorevole espresso dalla regione Emilia Romagna, ritiene di dover procedere alla pubblicazione delle modifiche del disciplinare di produzione della IGP «Coppia Ferrarese».

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimen-

tari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Proposta di modifica del Disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Coppia Ferrarese»

Art. 1.

L'indicazione geografica protetta «Coppia ferrarese» è riservata al pane che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'indicazione geografica protetta «Coppia ferrarese» è riservata al pane confezionato con farina di grano tenero di tipo «0», acqua, strutto di puro suino, olio extravergine di oliva, lievito naturale, sale alimentare, malto, o come tale o sottoforma di estratto.

Art. 3.

La zona di produzione della «Coppia ferrarese» comprende tutto il territorio della provincia di Ferrara.

Art. 4.

Le condizioni di produzione della «Coppia ferrarese» devono essere quelle tipiche della zona e comunque atte a conferire al prodotto le specifiche caratteristiche. Le modalità di produzione sono le seguenti:

l'impasto degli ingredienti per ottenere la cosiddetta «pasta dura» avviene mediante l'immissione, in una impastatrice a forcella di farina di grano tenero di tipo «0», acqua, strutto di puro suino, olio extra vergine di oliva, lievito naturale denominato «di madre», lievito naturale «di birra», sale, malto;

non è consentito l'utilizzo di additivi per panificazione quali antiossidanti (E300) e emulsionanti (E471, E472, lecitine);

il rapporto acqua/farina è calcolato al 35% di acqua rispetto alla farina impiegata (in lavorazioni diverse, quali le paste tenere, il rapporto acqua/farina è pari al 50% ed oltre);

il rapporto strutto di puro suino/farina è pari al 5-7% di strutto rispetto alla farina impiegata; quello di olio extra vergine di oliva/farina 2-4%;

il rapporto lievito di madre/farina corrisponde al 10% di farina impiegata. Tutti gli ingredienti vengono immessi nell'impastatrice a forcella per un tempo variabile da 15 a 20 minuti primi.

Si utilizza, in questa fase, l'impastatrice a forcella in quanto la stessa, avendo un movimento in senso orario lento, favorisce la miscelazione delle materie prime in modo omogeneo e consente alle sostanze grasse di distribuirsi uniformemente. Il movimento lento della macchina evita il riscaldamento dell'impasto, condizione ritenuta indispensabile per la realizzazione del pane denominato a pasta dura, il quale risulta essere l'unico pane che deve essere completamente formato prima che inizi la fase di lievitazione.

L'impasto così come anzi indicato, viene successivamente passato, per la fase di raffinatura, nel cilindro automatico, compiendo dai 15 ai 20 passaggi. La pasta, ultimata la fase della raffinatura, viene posta su di un desco e tagliata a strisce dell'altezza desiderata (da un minimo di cm 1,0 ad un massimo di cm 2,0) a seconda del formato del prodotto che si intende realizzare; successivamente le strisce di pasta vengono immesse nella trafila, quindi nella macchina per la formazione delle coppie, da cui escono già formate in due «mezze coppie».

L'intervento conclusivo è rappresentato dall'unione dei due pezzi di pasta (stretta), operazione eseguita manualmente.

Il procedimento in alternativa è realizzato in modo completamente manuale nel seguente modo: ultimata la fase di raffinatura, a mano, si spezzano i pezzi di pasta del peso desiderato, gli stessi, successivamente, vanno frazionati in due ulteriori pezzi.

Mediante pressione delle mani, i due pezzi di pasta vengono lavorati fino a quando non assumono la forma ovale denominata pastella.

Il panettiere, lavorando contemporaneamente, con entrambe le mani le due «pastelle», arrotola la pasta sino a quando non ottiene la forma definitiva dei crostini, quindi congiunge le due «mezze coppie», così ottenendo il prodotto finito.

Il pane una volta formato, viene disposto su assi di legno, coperto da un telo ed immesso nella cella di lievitazione per completare la fase di lievitazione (durata dai 70 ai 90 minuti a seconda della temperatura ambientale).

La fase di lievitazione si ottiene attraverso l'immissione del lievito naturale denominato «di madre». Per ottenere il lievito di madre è necessario seguire il procedimento di cui al successivo art. 5.

Art. 5.

Per ottenere il lievito «madre» si miscela una farina di grano tenero di tipo «0» di elevata forza o ad alto tenore in glutine (W 300/350 - P/L 0,45/0,60), con acqua (rapporto acqua/farina 45%). Per avviare il principio della lievitazione è necessario aggiungere all'impasto, aceto di vino rosso o luppolo o mosto d'uva.

La dose per la realizzazione di lievito di madre in ragione di 1 kg di farina si ottiene con l'aggiunta di un cucchiaio di aceto di vino rosso o di mosto d'uva o di luppolo, oltre all'acqua indicata al punto precedente.

L'impasto va eseguito a mano, avendo cura di mantenerlo abbastanza tenero e malleabile, al termine della lavorazione che richiede 10 minuti primi, si forma una palla che dovrà riposare per 24 ore nell'ambiente del laboratorio e lontano da fonti di calore.

Successivamente, il composto, andrà nuovamente manipolato, aggiungendo un quantitativo di circa 200 gr di farina ed un po' di acqua; l'acqua da immettere varierà da 9 a 10 centilitri, quindi lo stesso dovrà riposare per ulteriori 12 ore nel medesimo ambiente. Quest'ultimo procedimento andrà ripetuto ogni 12 ore per 5 giorni consecutivi.

Un giorno prima della completa maturazione il composto andrà immesso nell'impastatrice a forcella ed amalgamato, quindi riposto dentro un contenitore ricoperto da un canovaccio di cotone.

Art. 6.

Ultimata la fase di lievitazione, si procede all'infornamento in forni a platea fissa, in quanto la cottura del pane avviene secondo il metodo tradizionale con riscaldamento del piano e successivo trasferimento del calore dal basso verso l'alto. Nella fase di infornamento, le valvole del camino, devono rimanere aperte per consentire l'espulsione di valore acqueo eventualmente presente in camera, ultimato l'infornamento di tutto il pane si serrano le valvole e si chiudono le

porte, venendo in questo modo a bloccare l'emissione di vapore che si viene a formare durante la prima fase di cottura, al fine di favorire lo sviluppo del pane. Le valvole andranno riaperte al momento dello sfornamento per facilitare la fuori uscita dell'umidità accumulata all'interno della camera.

Art. 7.

La «Coppia ferrarese» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

essere formata in pezzature comprese tra gli 80 gr ed i 250 gr;

l'aspetto esteriore è formato da due pezzi di pasta legati assieme a forma di nastro nel corpo centrale, ciascuno con le estremità ritorte in modo da formare un ventaglio di quattro corna, le cui estremità sono chiamate «crostini»;

il colore è dorato, con venature quasi bionde in corrispondenza delle zone ritorte;

l'odore è penetrante, appetitoso;

il sapore sapido;

umidità compresa tra 12 e 19% a seconda delle pezzature prodotte, valore da valutare sulla parte della coppia chiamata «crostino».

Art. 8.

Il pane dovrà essere posto in vendita entro 24 ore da quando è stato prodotto e non potrà essere sottoposto a procedimento di surgelazione, congelazione od altro processo di conservazione neppure se realizzato in fasi produttive intermedie.

Le aziende produttrici dovranno marchiare ogni forma di pane in modo da caratterizzarle rispetto agli altri formati secondo il logo allegato al presente disciplinare di produzione.

Nel caso si effettui la vendita della «Coppia ferrarese» in confezione, la stessa dovrà riportare tutte le informazioni relative al prodotto con le indicazioni degli ingredienti caratterizzanti e con l'applicazione sulla confezione stessa del logo allegato al presente disciplinare di produzione.

A parziale deroga di quanto indicato al primo comma del presente articolo, il pane confezionato potrà essere commercializzato anche oltre le ventiquattro ore da quando è stato prodotto, a condizione che la confezione destinata a contenerlo risulti idonea a garantire la perfetta conservazione dello stesso senza alcun utilizzo di sostanze conservanti o additivanti.

All'indicazione geografica protetta «Coppia ferrarese» è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione o qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «selezionato», «superiore» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

Il logo identificativo del prodotto realizzato secondo il presente disciplinare è composto da una forma di coppia di pane di colore giallo tenue, iscritto all'interno di un quadrato di colore azzurro; in testa al quadrato, su fondo nero, insiste la scritta «coppia» in lettere bianche e alla base del quadrato, sempre su fondo nero, insiste la scritta «ferrarese I.G.P.» in lettere bianche.

Art. 10.

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Regolamento CE 510/2006 .

Specifiche del logo della I.G.P.

Colore:

il logo è applicabile in 3 differenti colorazioni:

A - a più colori (policromo);

B - a 2 colori;

C - a 1 colore (monocromo).

A - Nella versione a più colori le applicazioni possono avvenire in quadricromia (A1) o con colori pantone (A2):

*A*1 - quadricromia:

le fasce sono 100% colore nero;

le scritte dentro le fasce nero sono in negativo bianco;

lo sfondo tra le due fasce è di colore azzurro: 76% cyan, 8% magenta;

il pane è di colore beige con varie sfumature da chiaro a scuro:

Scuro: 9% cyan, 9% Magenta, 58% giallo, 0% nero;

Chiaro: 8% cyan, 8% Magenta, 50% giallo, 0% nero.

*A*2 - colori pantone:

le fasce sono 100% colore nero;

le scritte dentro le fasce nere sono in negativo bianco;

lo sfondo è azzurro pantone 298;

il pane è pantone 458 con sfumature che variano dall'80% al 70% di retino.

B - la versione a due colori pantone può essere con sfumature (B1) o a colori piatti (B2):

*B*1 - con sfumature:

le fasce sono 100% colore nero;

le scritte dentro le fasce sono in negativo bianco;

il pane è in pantone 458:

Punto più scuro: 80% di retino;

Punto più chiaro: 70% di retino.

*B*2 - colori piatti:

le fasce sono 100% colore nero;

le scritte dentro le fasce sono in negativo bianco;

il pane è 100% pantone 458.

C - nella versione a 1 colore si possono avere sfumature (C1) o colore piatto (C2):

*C*1 - con sfumature:

le fasce sono 100% colore nero;

le scritte dentro le fasce sono in negativo bianco;

il pane è nero con sfumature dal 50 al 15% di retino;

*C*2 - colore piatto:

le fasce sono 100% colore nero;

le scritte dentro le fasce sono in negativo bianco;

il pane è 30% di nero.

07A02821

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo «G & R S.r.l.», in Foggia.

Con decreto del direttore generale per lo Sviluppo produttivo e la competitività del 12 marzo 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 20 novembre 2006 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

G & R S.r.l., con sede legale in via G. De Petra, 43 - 71100 Foggia:

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A02791

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo «Controlli Tecnici S.r.l.», in Bari.

Con decreto del direttore generale per lo Sviluppo produttivo e la competitività del 12 marzo 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 28 novembre 2006 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sottoindicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 05/16/CE elencati:

Organismo Controlli Tecnici S.r.l., con sede legale in viale J. F. Kennedy, 72 - 70124 Bari:

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A02792

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo «Eurocontrolli S.r.l.», in Travacò Siccomario.

Con decreto del direttore generale per lo Sviluppo produttivo e la competitività del 12 marzo 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 27 novembre 2006 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Eurocontrolli S.r.l., con sede legale in via Aldo Moro, 28 - 27020 Travacò Siccomario:

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A02793

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo «CSDM S.r.l.», in Milano.

Con decreto del direttore generale per lo Sviluppo produttivo e la competitività del 14 marzo 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 12 luglio 2006 relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

CSDM S.r.l., con sede legale in via Boncompagni, 36 - 20139 Milano:

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A02794

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo «A.E.S. S.r.l.», in Milano.

Con decreto del direttore generale per lo Sviluppo produttivo e la competitività del 12 marzo 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 29 settembre 2006 relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: A.E.S. Srl con sede legale in via Zurigo, 14 - 20147 Milano:

allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A02805

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Unifide - Unione Fiduciaria S.p.a.», ora «Monforte - RE S.r.l.», in Milano.

Con decreto direttoriale 19 marzo 2007, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.I. 27 marzo 1974, modificato in data 2 febbraio 1978, alla Società «Unifide - Unione Fiduciaria S.p.a.», ora «Monforte - RE S.r.l.», con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 03532540154, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito della modifica della forma giuridica, della denominazione, dell'oggetto sociale e della messa in liquidazione della società.

07A02820

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Noroxin»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 609 del 13 marzo 2007

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni n. 6, cap. 00191 - codice fiscale 00422760587.

Medicinale: NOROXIN.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 024998039 - «400 mg compresse rivestite» 14 compresse;

a: A.I.C. n 024998039 - «400 mg compresse rivestite con film» 14 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A02795

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mexitil»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 610 del 13 marzo 2007

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in loc. Prulli 103/C - 50066 Reggello (Firenze) - codice fiscale 00421210485.

Medicinale: MEXITIL.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 024718037 - «250 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale 10 ml;

varia in:

A.I.C. n. 024718037 - «25 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A02796

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xamamina»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 611 del 13 marzo 2007

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli, 50 - Milano - codice fiscale 00825120157.

Medicinale: XAMAMINA.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 002955108 - «bambini capsule molli» 6 capsule;

varia in:

A.I.C. n. 002955108 - «bambini 25 mg capsule molli» 6 capsule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A02797

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pulmist»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 612 del 13 marzo 2007

Titolare A.I.C.: Madaus S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Riviera Francia, 3/A - 35100 Padova - codice fiscale 01411710211.

Medicinale: PULMIST.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 033339033 - «adulti 0,1% soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml;

varia in:

A.I.C. n. 033339033 - «adulti 2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 033339045 - «bambini 0,05% soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml;

varia in:

A.I.C. n. 033339045 - «bambini 1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C .n. 033339060 - «adulti 0,1% soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml;

varia in:

A.I.C. n. 033339060 - «adulti 2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 033339072 - «bambini 0,05% soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml;

varia in:

A.I.C. n. 033339072 - «bambini 1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml;

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A02798

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Centellase»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 615 del 13 marzo 2007

Titolare A.I.C.: Pharbenia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa n. 130, cap 20151 Milano - codice fiscale 03320800109.

Medicinale: CENTELLASE.

Variazione A.I.C.: Passaggio ad automedicazione (B10).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica del regime di fornitura da: SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco a: OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco. I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati alla presente determinazione.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 016222073 - «30 mg compresse» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02799

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimesil».

Con la determinazione n. aRM - 57/2007-81 dell'8 marzo 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: NIMESIL;

confezione: 029375021;

descrizione: 30 buste 100 mg.

07A02801

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rytmobeta».

Con la determinazione n. aRM - 58/2007-213 dell'8 marzo 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Abbott S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: RYTMOBETA;

confezione: 029528054;

descrizione: «40 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale 4 ml.

07A02802

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betoptic».

Con la determinazione n. aRM - 60/2007-4040 dell'8 marzo 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Alcon italia S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: BETOPTIC;

confezione 025899042;

descrizione: «S» 50 monodosi 0,25 ml;

farmaco: BETOPTIC;

confezione: 025899030;

descrizione: «S» flac collirio 5 ml 0,25%.

07A02803

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gemfibrozil».

Con la determinazione n. aRM - 61/2007-2322 dell'8 marzo 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Merck Generics Italia S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: GEMFIBROZIL;

confezione: 033282029;

descrizione: «900 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

farmaco: GEMFIBROZIL;

confezione: 033282017;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

07A02804

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione del Segretario generale n. 84 del 6 marzo 2007.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio I.A.A. di Alessandria sono stati deformati.

Marchio	Denominazione ditta	Città
2037AL	Porta Raselli S.p.A.	Valenza
2173AL	Cane Angelo Maria	Valenza
2215AL	Zavattaro e Cavanni S.n.c	Valenza
2551AL	Pesce Marziano	Valenza
2800AL	Menditto Luigi	Valenza
2845AL	Trovati Pier Angelo	Valenza
2861AL	AD S.n.c. di Antonino Dangelo & C.	San Salvatore M.to
2891AL	Teloni Alessandro	Valenza
2899AL	Forsinetti Bruno	Pecetto di Valenza
2925AL	C.L. di Angri Claudio & C. S.n.c	Valenza
2977AL	CM Gioielli S.r.l.	Valenza
3046AL	Bolognin Giovanni	Valenza
3208AL	Capra Pier Mario di Capra Corrado	Valenza
3254AL	Moretti Massimo	Valenza
3392AL	Essebi di Saini & Malaspina S.n.c.	Valenza
3559AL	Sterling S.a.s. di Baldini Paolo Teresio & C.	Valenza
3590AL	A.S. Gioielli di Arzani Stefano s.a.s.	Valenza
3655AL	BI And GI di Grignolio Fabrizio e Boris Manuel S.n.c.	Valenza
3664AL	AMJ S.r.l.	Valenza
3694AL	Catalano Giuseppe & C. S.n.c.	Valenza
3762AL	D.B. Watch S.r.l.	Valenza
3803AL	Capra Angelo	Alessandria
3814AL	Giangi di Amisano Maria Angela	Valenza
3847AL	Gli Ori di Tris di Sangiorgi F. e Delodi Rita S.n.c.	Valenza
3853AL	Kappagi S.a.s. di Tehranian Moris e C.	Valenza
3885AL	Accardo Diego	Valenza
3904AL	Laboratorio orafo Robi Gioielli di Roberto Caso	Valenza

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione del Segretario generale n. 84 del 6 marzo 2007.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio I.A.A. di Alessandria sono stati deformati.

Le sottoelencate imprese hanno inoltre presentato denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione ditta	Città	Smarriri
1158AL	Lenti Carlo	Valenza	2
2179AL	Oliviero Domenico	Valenza	1
2232AL	Betton Giacomo	Valenza	3
2233AL	Menditto Mario	Valenza	1
2659AL	Zillante Giorgio	Valenza	1
3006AL	Zaio Vittorio	Valenza	1
3085AL	Capra Fabrizio	Valenza	2
3399AL	Legnazzi Antonio	Valenza	6
3508AL	Pedron Mario	Valenza	4
3566AL	Visconti Gioielli Valenza di Visconti Vittoria Maria	Valenza	4
3573AL	Bariggi S.a.s di Bariggi Christian e C.	Valenza	2
3774AL	Myosotis di Falsini Paolo	Valenza	2

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Essegi Oro di Sanna Giuseppina - Valenza, già assegnataria del marchio di identificazione n. 3884 AL, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione del Segretario generale n 448 del 18 dicembre 2006.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 1 punzone in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Luna Gioielli S.n.c. di Ricci Gilberto & C. - Valenza, già assegnataria del marchio di identificazione n. 3860 AL, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione del Segretario generale n 446 del 18 dicembre 2006.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 1 punzone in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Giusti Gioielli di Giusti Maria Luisa - Valenza, già assegnataria del marchio di identificazione n. 3858AL, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione del Segretario generale n 447 del 18 dicembre 2006.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Ambrosio Federico - Valenza, già assegnataria del marchio di identificazione n. 2612 L, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione del Segretario generale n 449 del 18 dicembre 2006.

I punzoni in dotazione sono stati restituiti dalla ditta alla Camera di commercio che ha provveduto a deformarli.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Baracco Valenza S.r.l. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3385AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4 — del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli

assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 52 del 12 febbraio 2007.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 4 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Gandini Jewels S.r.l. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 1422 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4 — del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 50 del 12 febbraio 2007.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 7 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Diadema Preziosi di Scrinzo Alberto - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3241 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 51 del 12 febbraio 2007.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 6 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Edoardo Vitale e Co. S.r.l. - Tortona (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3427 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 53 del 12 febbraio 2007.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 11 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Gruppo GI.VAL.Gioielli Valenza S.r.l. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3577 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 54 del 12 febbraio 2007.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 27 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa M.T.V. Gold & Jewellery S.r.l. - Tortona (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3594 AL., ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 55 del 12 febbraio 2007.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 4 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Mara Preziosi di Nai Danilo - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3647 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 56 del 12 febbraio 2007.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 3 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Diamond Centre S.r.l. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3808 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 57 del 12 febbraio 2007.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

07A02811

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32, recante: «Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2007).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2007, alla pagina 6, prima colonna, all'art. 2, comma 2, in luogo delle parole: «2. All'articolo 2429, secondo comma, del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "*Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile" sono sostituite dalle seguenti:* "Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'articolo 2409-*ter".*», leggasi: «2. All'articolo 2429, secondo comma, del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'articolo 2409-*ter".*».

07A02879

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-075) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.